



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari

Corso di Laurea Magistrale in Linguistica
Classe LM-39

Tesi di Laurea

Il drafting normativo tra raccomandazioni e resistenze. Analisi e proposte di riscrittura di tre testi di legge

Relatore
Prof. Michele Cortelazzo

Laureanda
Francesca Sollazzo
n° matr.1222123 / LMLIN

Anno Accademico 2021 / 2022

Ai miei nonni

[...] non la ricompensa è cara, bensì il lavoro [...]

Ecco, se tu lavorerai, studierai per ricevere una ricompensa,

*il lavoro ti sembrerà pesante, ma se lavorerai
amando il lavoro, in esso troverai la tua ricompensa.*

- Aleksèj Aleksandrovič in Anna Karenina

Ringraziamenti

Ringrazio innanzitutto il professor Cortelazzo, che mi ha guidata nello sviluppare un'idea embrionale in un lavoro di tesi completo e soddisfacente.

Un grazie speciale ai miei genitori, le persone che più ammiro, stimo e rispetto. Mi hanno sostenuta durante tutto il mio percorso accademico in ogni modo possibile, sia nei momenti felici che nei momenti tristi; senza il loro costante appoggio non sarei riuscita a raggiungere neanche la metà degli obiettivi prefissati, per cui questa piccola vittoria non è solo mia ma anche loro. Ringrazio Riccardo, che con il suo sorriso, la sua allegria e il suo umorismo illumina anche le giornate più buie. Il mio affetto per lui non ha misura. Grazie ad Aurora, una delle persone più buone e gentili che conosco. Grazie alla nonna Titti, un porto felice e sicuro dove rifugiarmi ogni volta che ne sento il bisogno; grazie del sostegno, dei consigli e delle innumerevoli storie di vita.

Non ringrazierò mai abbastanza Emanuele, amico, amante, complice, che in questi anni mi ha supportato e sopportato sempre. La sua sincerità e onestà mi hanno aiutato ad accelerare e dare il massimo in alcuni momenti e a rallentare e fermarmi a riflettere in altri. Ringrazio Nadia e Oddone per avermi incoraggiata a portare a termine il mio percorso, e per l'affetto che mi mostrano ogni giorno.

Grazie a Sara e Alessia, con cui in questi due anni ho condiviso ogni vittoria e sconfitta, ho riso, pianto e litigato anche senza motivo. Sono state fondamentali, come delle sorelle.

Indice

INTRODUZIONE.....	XIII
I. LA LINGUA DEI TESTI NORMATIVI.....	1
1. IL LINGUAGGIO GIURIDICO.....	3
1.1. Il linguaggio giuridico nell'architettura dell'italiano contemporaneo ..	4
1.1.1. Il linguaggio giuridico: linguaggio settoriale o lingua speciale?	5
2. I TESTI GIURIDICI	5
2.1. La lingua dei testi giuridici	10
2.1.1. Lessico	10
2.1.2. Morfosintassi	12
3. IL DRAFTING NORMATIVO: LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE	13
3.1. Gli strumenti per la semplificazione dei testi normativi: i manuali di drafting legislativo.....	16
3.1.1. Altri strumenti per la semplificazione dei testi normativi.....	17
II. I MANUALI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI.....	19
1. IL MANUALE DELLE CAMERE PER LA FORMULAZIONE TECNICA DEI TESTI LEGISLATIVI.....	21
1.1. Circolare del 20 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi.....	21
1.2. Circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato sulla istruttoria legislativa nelle commissioni	24
2. IL MANUALE PER LE REGIONI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI.....	25
2.1. Parte I. Linguaggio normativo.....	26
2.2. Parte II. Scrittura dei testi normativi	27
2.3. Parte III. Struttura dell'atto normativo	28
2.4. Parte IV. Riferimenti (o rinvii)	28
2.5. Parte V. Modifiche.....	29
2.6. Gli allegati e i documenti finali.....	29

III. ANALISI DI TRE TESTI DI LEGGE SECONDO LE REGOLE E LE RACCOMANDAZIONI PER LA REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI	31
PREMESSA	33
LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71. DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	37
1. LA FORMULAZIONE SINTATTICA DEI PRECETTI NORMATIVI	37
2. LO STILE DI SCRITTURA DELLE NORME	42
3. I TEMPI E I MODI DEI VERBI.....	45
4. I VERBI MODALI.....	51
5. LE FRASI NEGATIVE.....	52
6. I NESSI LOGICI TRA LE FRASI	53
7. LE CONGIUNZIONI E LE LOCUZIONI CONDIZIONALI	54
8. SCELTA ED USO DEI TERMINI.....	56
9. L'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA	59
10. I TERMINI STRANIERI.....	60
11. LE SIGLE	61
12. I NOMI DI ENTI E ORGANI COMPOSTI DA PIÙ PAROLE	62
13. LA PUNTEGGIATURA.....	62
14. I RIFERIMENTI INTERNI E I RIFERIMENTI ESTERNI DI ATTI NORMATIVI.	64
15. LE CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI NEI TESTI NORMATIVI.....	68
16. LE CARATTERISTICHE DEI COMMI NEI TESTI NORMATIVI	70
17. LE PARTIZIONI INTERNE AL COMMA	71
LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92. INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	74
1. LA FORMULAZIONE SINTATTICA DEI PRECETTI NORMATIVI	74
2. LO STILE DI SCRITTURA DELLE NORME	79
3. I TEMPI E I MODI DEI VERBI.....	80

4.	I VERBI MODALI.....	82
5.	LA FORMA PASSIVA DEI VERBI.....	84
6.	LE FRASI NEGATIVE.....	86
7.	I NESSI LOGICI TRA LE FRASI	86
8.	LE CONGIUNZIONI E LE LOCUZIONI CONDIZIONALI	87
9.	LE ENUMERAZIONI.....	87
10.	SCELTA ED USO DEI TERMINI.....	92
11.	LA RIPETIZIONE DEI TERMINI.....	94
12.	LE DENOMINAZIONI ABBREVIATE.....	95
13.	LA PUNTEGGIATURA.....	96
14.	LA SCRITTURA DEI NUMERI	97
15.	I RIFERIMENTI AD ATTI NORMATIVI E A PARTIZIONI DI ATTI NORMATIVI.....	98
16.	I RIFERIMENTI INTERNI.....	100
17.	GLI ATTI NORMATIVI CHE CONTENGONO MODIFICHE	101
 LEGGE 13 FEBBRAIO 2020, N. 15. DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA LETTURA.....		
1.	LA FORMULAZIONE SINTATTICA DEI PRECETTI NORMATIVI	104
2.	I TEMPI E I MODI DEI VERBI.....	110
3.	I VERBI MODALI.....	113
4.	LE FRASI NEGATIVE.....	114
5.	I NESSI LOGICI TRA LE FRASI	114
6.	LE CONGIUNZIONI E LE LOCUZIONI CONDIZIONALI	116
7.	SCELTA ED USO DEI TERMINI.....	117
8.	LA PUNTEGGIATURA.....	120
9.	LA SCRITTURA DEI NUMERI	122
10.	LE CITAZIONI DI TESTI NORMATIVI E DI PARTIZIONI DI ATTI NORMATIVI.....	123
11.	LE CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI NEI TESTI NORMATIVI	125
12.	I RIFERIMENTI INTERNI.....	126

13. I TITOLI DI ATTI CHE CONTENGONO NOVELLE.....	129
14. LA FORMULAZIONE DELLE NOVELLE.....	129
IV. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....	133
APPENDICE.....	147
BIBLIOGRAFIA.....	177
SITOGRAFIA	181
INDICE DELLE TABELLE.....	183

Introduzione

Il linguaggio giuridico rappresenta l'incontro tra due realtà vaste, complesse e in continuo mutamento, che sono la lingua e il diritto. Rispetto ad altri tipi di testo pubblico, i testi normativi presentano forme di conservatorismo normativo; infatti, se da un lato la varietà di lingua dei testi giuridici si arricchisce continuamente, soprattutto a livello lessicale, grazie ai numerosi contatti con i linguaggi burocratici degli altri Stati europei, da un altro lato mostra una forte resistenza al cambiamento delle vecchie e ormai inadeguate forme lessicali e sintattiche. Tra le tipologie di testi giuridici esistenti è quella dei testi normativi (cioè il corpus delle leggi italiane) ad essere il punto di partenza da cui il linguaggio giuridico pervade ogni altro tipo testuale del settore. Ed è proprio questa la prima ragione che ha motivato la mia ricerca. La pervasività della lingua dei testi normativi è così penetrante da prevalere su alcuni dei cambiamenti linguistici diacronici e sincronici, per cui le domande e la curiosità che sono scaturite da questa constatazione mi hanno spinto ad approfondire l'argomento concentrando le mie analisi sullo stato attuale della lingua dei testi normativi. L'influsso che i testi normativi esercitano sui testi non normativi, dunque l'importanza dei testi di legge, rende necessaria una redazione, un *drafting* normativo chiaro e preciso. Questa constatazione ha portato lo Stato e le regioni italiane a istituire degli strumenti utili per la buona produzione dei testi normativi; i due manuali di *drafting* legislativo (delle Camere, 2001, e delle regioni, 2007) sono gli strumenti più importanti per rendere i testi normativi accessibili e comprensibili a tutti e liberare la lingua dei testi di legge da quell'alone di oscurità e complessità che li permea. Dato che la loro prima emanazione è avvenuta negli anni Ottanta-Novanta del secolo scorso, la curiosità di sapere qual è lo stato attuale della redazione normativa ha motivato ulteriormente il mio interesse nel condurre questa ricerca. Infatti, da allora ad oggi è trascorso molto tempo, per cui le regole e i suggerimenti dovrebbero essere talmente tanto consolidati da essere applicati automaticamente. La lingua dei testi normativi dovrebbe risultare semplice, chiara, precisa ed economica soprattutto dal punto di vista sintattico,

mentre la struttura e il contenuto del testo dovrebbero essere uniformi. Da qui il quesito iniziale: ad oggi in che misura le regole, sia quelle emanate dalle Camere che quelle delle regioni, sono effettivamente tenute in considerazione nella redazione delle leggi? Poi mi sono posta un'altra domanda: tra i due manuali se ne distingue uno che permette un effettivo miglioramento della redazione delle leggi e del linguaggio utilizzato in esse? Per rispondere a entrambi i quesiti ho analizzato tre testi di legge tenendo in considerazione le regole presenti in entrambi i manuali e confrontandole; inoltre, partendo da esse ho proposto delle riscritture di alcune parti dei testi in questione.

Dopo questa breve introduzione, la tesi è articolata in quattro capitoli e l'Appendice. Nel primo capitolo ho riportato le teorie e le informazioni della ricerca attuale sul linguaggio giuridico, che costituiscono il *background* di questo studio; inoltre, ho introdotto e approfondito il concetto di *drafting* normativo. Nel secondo capitolo ho descritto nel dettaglio le regole presenti nei due manuali di *drafting* presi in riferimento, e partendo da queste regole nel terzo capitolo ho collocato l'analisi dei tre testi di legge scelti, con alcune proposte di riscrittura. Nel quarto e ultimo capitolo trovano posto la sintesi dell'analisi dei testi e le conclusioni a cui sono giunta con la ricerca. Infine, segue l'Appendice, che contiene i testi di legge originali.

I

La lingua dei testi normativi

1. Il linguaggio giuridico

Definire cosa si intende per *linguaggio giuridico* è qualcosa di difficile e complesso perché solitamente a proposito i giuristi e i linguisti sono discordanti. L'unico aspetto che mette d'accordo entrambi è il fatto che il linguaggio giuridico è lo strumento di chi, specialista o profano, ragiona sul diritto o del diritto in forma scritta oppure orale, o partecipa ad una situazione comunicativa che attiene il diritto (Dell'Anna, 2017). Si tratta comunque di una definizione molto, troppo ampia di *linguaggio giuridico*, scusata soltanto dal fatto che al suo interno questa locuzione polisemica contiene «un universo testuale composito, in cui si riconoscono varietà di lingua concorrenti» (Mortara Garavelli, 2001: 7-13). Le varietà concorrenti hanno origine dalle immense realtà alle quali i due termini di questa locuzione fanno riferimento: la lingua (*linguaggio*) e il diritto (*giuridico*, del diritto). La differenza tra il diritto e altri settori della vita in società è proprio la lingua, che in campo giuridico è l'elemento costitutivo del diritto: «il diritto si costruisce grazie alla lingua» (Cortelazzo, 2010). La lingua crea il diritto e lo rende reale e concreto; se il diritto non fosse codificato e reso effettivo dalla lingua, non potrebbe esistere. Ad esempio, sappiamo che compiere certi atti è illegale perché così è determinato dalla legge, fonte del diritto nonché atto linguistico. Dunque «Il diritto non esiste *a priori*, non è una realtà – naturale o artificiale – sganciata da realizzazioni testuali posteriori e *a posteriori* create per rappresentarlo. Il diritto [...] esiste [...] solo e soltanto se è lingua» (Dell'Anna, 2017). Questo significa che mentre i principi della fisica e della chimica, ad esempio, si riferiscono a realtà concrete che vengono descritte attraverso l'uso di linguaggi specifici, il diritto non esiste a prescindere, come realtà autonoma, ma acquista concretezza solo quando viene descritto e reso tangibile dalla lingua che lo delinea. Ogni attività del diritto è anche attività di lingua e di comunicazione verbale orale e scritta.

1.1. Il linguaggio giuridico nell'architettura dell'italiano contemporaneo

Nell'architettura dell'italiano contemporaneo (Berruto, 1987; Antonelli, 2011) il linguaggio giuridico è collocato tra le varietà diafasiche della lingua comune. La diafasia è una delle cinque dimensioni della variazione linguistica, insieme alla diacronia, alla diamesia, alla diastratia e alla diatopia. La varietà diacronica è relativa ai cambiamenti di una lingua attraverso il tempo, mentre le altre quattro sono variazioni sincroniche, cioè che operano nello stesso momento storico: le variazioni diamesiche dipendono dal mezzo fisico con cui si realizza il messaggio linguistico (che può essere in forma scritta oppure orale); le variazioni diastratiche sono riconducibili allo strato sociale a cui appartengono gli interlocutori, per cui la lingua è adeguata allo strato sociale di appartenenza di ogni parlante; la varietà diatopica è dovuta alla provenienza geografica dei parlanti. Da ultimo, la variazione diafasica della lingua dipende dal contesto situazionale in cui si svolge la comunicazione. Nella dimensione diafasica si può distinguere tra *sottocodici*, chiamati anche *linguaggi settoriali* o *lingue speciali*, e *registri*. Entrambi sono manifestazioni della varietà diafasica della lingua, ma corrispondono a varietà diverse: quando i parlanti compiono scelte di sottocodice aggiungono alla lingua comune elementi linguistici normalmente utilizzati in settori specifici della società (varietà funzionale); quando i parlanti compiono scelte di registro adattano gli elementi già presenti nella lingua comune al livello di formalità o informalità della situazione comunicativa (varietà situazionale; Berruto, 1987:68-70). Tra i sottocodici rientrano sia quei linguaggi fortemente codificati, tipici delle scienze dure, come ad esempio il linguaggio della fisica, della chimica e della biologia, sia quei linguaggi più accessibili perché meno codificati, come il linguaggio aziendale, quello giornalistico e il linguaggio giuridico¹. Dunque, il linguaggio giuridico è un sottocodice, cioè una varietà della lingua comune utilizzata in specifici settori della vita sociale e professionale, e caratterizzata dall'uso di un lessico specializzato rispetto a quello comune e dal ricorso a strutture morfosintattiche distintive. Il linguaggio giuridico è differente dai linguaggi settoriali tipici delle

¹ Fonte: www.treccani.it.

scienze dure in quanto è diverso ma non completamente distinto dalla lingua comune: nella creazione di termini specialistici, il linguaggio giuridico usa parole già esistenti e le ridefinisce (spesso dandole per scontate).

1.1.1. *Il linguaggio giuridico: linguaggio settoriale o lingua speciale?*

Non c'è una denominazione più o meno corretta dell'altra per definire il linguaggio giuridico, ma in questo contesto la denominazione di linguaggio settoriale è più adatta rispetto a quella di lingua speciale.

Secondo Mortara Garavelli (2001) quando ci si riferisce al linguaggio giuridico è preferibile utilizzare la locuzione *linguaggio settoriale* piuttosto che *lingua speciale*. Infatti, l'aggettivo del primo sintagma mette in evidenza il fatto che il linguaggio giuridico appartiene a un settore specifico della vita e dell'esperienza umana in società senza enfatizzare il distacco dal linguaggio comune. L'aggettivo *speciale* del secondo sintagma, invece, pone in risalto la separatezza del linguaggio giuridico rispetto al linguaggio ordinario. Infine, la scelta di utilizzare il termine *linguaggio*, piuttosto che *lingua*, accanto all'aggettivo *settoriale* risulta essere coerente con le preferenze consuete di *linguaggio settoriale* da una parte e *lingua speciale* dall'altra.

2. I testi giuridici

In un primo momento Mortara Garavelli (2001) riconosce come più corretta la locuzione *linguaggio giuridico* per indicare lo strumento di chi si occupa di diritto, però più avanti afferma che sarebbe meglio parlare di *testi giuridici*: in questo modo, e vista la grande varietà interna alla lingua, il *focus* è spostato dall'ambito indistinto della lingua a quello specifico del contenuto del testo che tratta materia giuridica; infatti, il testo giuridico viene identificato dal suo contenuto. Però questa definizione si basa soltanto sulla realtà extralinguistica e non sul testo vero e proprio, quindi da un punto di vista linguistico potrebbe non essere

soddisfacente. Per questa ragione, l'analisi linguistica sul diritto si è orientata verso l'osservazione dei tratti linguistici e testuali interni ai testi giuridici per individuare una tipologia dei modi testuali.

Coloro che si sono occupati di testi giuridici hanno tentato di classificarli secondo categorie, generi e tipi, e di volta in volta hanno incontrato difficoltà e limiti linguistico-testuali e di contenuto. Infatti, da una parte i limiti linguistico-testuali non consentono di trovare la corrispondenza tra un tipo di testo ideale, a cui corrispondono determinate caratteristiche linguistiche e testuali, e un testo giuridico realmente esistente. Dall'altra parte, si aggiungono poi anche i limiti di contenuto, in quanto le classificazioni di questo tipo sono fondate su criteri extralinguistici che non incidono in alcun modo sulla struttura e sulle caratteristiche linguistiche dei testi, dunque sulla produzione testuale (Dell'Anna, 2017).

Ad oggi esistono diverse sistemazioni dei testi giuridici; le più importanti appartengono a Francesco Sabatini, Michele Cortelazzo, Beatrice Mortara Garavelli e Maria Vittoria Dell'Anna.

Francesco Sabatini (1990) propone una classificazione interpretativa di tutte le tipologie testuali, basata sul patto comunicativo che unisce l'emittente e il ricevente un messaggio linguistico. In questo caso i testi sono suddivisi a seconda del loro diverso grado di rigidità e di elasticità, che dipende da quanto l'autore vuole vincolare l'interpretazione del testo; dunque questa classificazione è bilaterale. I testi fortemente vincolanti restringono al massimo la libertà interpretativa del ricevente (testi normativi; testi scientifici; testi tecnici), mentre i testi poco vincolanti danno libera interpretazione al ricevente (testi letterari); nel mezzo, i testi mediamente vincolanti hanno lo scopo di ottenere gradualmente dal ricevente un'interpretazione vicina a quella dell'emittente (testi espositivi; testi informativi). In questa classificazione i testi giuridici rientrano nei testi fortemente vincolanti, sotto la dicitura di testi normativi: «leggi, decreti, ordinamenti e altri testi assimilabili (atti amministrativi, giudiziari, notarili, contratti e simili)», tutti tipi testuali con funzione prescrittiva in quanto impongono regole da osservare

tassativamente. Ciò che rende un testo rigido e vincolante è la presenza di enunciati brevi, costruiti come frasi-tipo e che esprimono un solo concetto, e di termini tecnici usati senza che vengano spiegati perché dati per scontati; nei testi vincolanti sono ricorrenti le ripetizioni mentre sono evitati i sinonimi, gli usi figurati delle parole, le espressioni enfatiche, le frasi interrogative, esclamative e di discorsi diretti, e l'utilizzo di congiunzioni testuali e avverbi frasali. Inoltre, il punto fermo e il punto e virgola non spezzano mai la struttura della frase. Invece, a dare elasticità ai testi concorrono l'uso di enunciati di misura variabile, quindi anche molto lunghi e ricchi di concetti al loro interno, e spesso mancanti del soggetto (sottinteso), del verbo oppure degli argomenti. In questo tipo di testi le parole vengono spesso usate nel loro linguaggio figurato, accanto ad espressioni enfatiche e frasi interrogative dirette ed esclamative. Negli enunciati sono presenti congiunzioni testuali e avverbi frasali di ogni tipo e spesso si ricorre a sinonimi per evitare ripetizioni, mentre si cerca di evitare i termini tecnici (e quando sono presenti vengono parafrasati e spiegati).

Secondo Cortelazzo (1997) questa classificazione ha dei punti deboli, uno dei quali è proprio l'attribuzione dei testi normativi al gruppo dei testi fortemente vincolanti. Infatti, questa assegnazione non si concilia con una caratteristica principale dei testi normativi: sono scritti per durare e resistere ai cambiamenti culturali, sociali e politici nel corso del tempo, per cui sono caratterizzati da vaghezza e astrattezza in modo da lasciare all'interpretazione dell'utente il compito di rendere fruibile il testo in vari contesti. Dunque, secondo lo studioso per delineare una tipologia delle forme testuali dei testi giuridici è meglio basarsi su criteri che si basano sul contenuto e rinunciare ad identificarli sulla base di criteri formali. Allo stesso tempo, è importante descrivere le forme testuali in cui si realizzano i testi giuridici; a tale proposito, i linguisti non possono far affidamento sulle suddivisioni proposte dai giuristi perché le tipologie basate su criteri testuali tengono conto di fattori differenti rispetto alle tipologie basate su criteri non testuali: due testi che presentano divergenze dal punto di vista giuridico possono risultare identici dal punto di vista linguistico-testuale.

Cortelazzo suddivide i testi in normativi, dei processi e accademici. I testi normativi sono dotati di una struttura testuale riconoscibile, caratterizzata dalla staticità del paratesto e dallo stile commatico, in cui la frase (unità va da un punto fermo a un altro) e il capoverso coincidono. Inoltre, ogni testo normativo «può essere considerato come parte del più ampio *corpus* testuale costituito dal *corpus* delle leggi»; questo modello testuale è incredibilmente pervasivo, tanto da estendersi anche ad altri tipi di testi giurisprudenziali. I testi dei processi, invece, sono basati sulla lingua parlata durante i processi, cioè sull'evento comunicativo orale vero e proprio. Infine, i testi accademici sono quelli che abbracciano tutti i settori disciplinari delle università: monografie, saggi, relazioni, comunicazioni, technical report, working paper, voce enciclopedica, nota critica, introduzione, prefazione, schede, bibliografia, recensione, segnalazione bibliografica.

Nel proporre la propria classificazione, Mortara Garavelli (2001: 22-24) afferma che i testi giuridici si distinguono l'uno dall'altro perché si rivolgono a destinatari diversi, hanno finalità diverse e trattano argomenti differenti a seconda del settore del diritto, cosa che comporta, infine, diversità a livello testuale e lessicale. Per poter mettere ordine all'ampia varietà di testi giuridici esistenti, la studiosa ha guardato alla loro destinazione e alla loro funzione, oltre che alle diverse attività per cui è utilizzata la lingua nella produzione dei testi giuridici; ha dato vita così ad una tripartizione dei testi giuridici che, secondo la studiosa, più che indicare categorie denotano ruoli. Tre sono le attività grazie alle quali vengono prodotti i testi giuridici: l'attività creativa, l'attività interpretativa e l'attività applicativa. La prima è svolta dal Parlamento, che approvando un testo di legge attribuisce a ciò che è scritto validità giuridica e crea il diritto. Le attività di interpretazione e di applicazione delle norme vengono svolte in funzione dell'esistenza degli atti normativi, e nella maggior parte dei casi sono connesse. Un esempio di questa attività si ha quando un giudice pronuncia una sentenza: dopo avere interpretato i contenuti delle leggi e aver confrontato questi con la situazione giuridica del caso, egli garantisce che la legge venga applicata. Alle tre attività che li producono, Mortara Garavelli (2001: 25-34) fa corrispondere tre tipi

di testi giuridici (pur rimanendo dell'idea che fare una classificazione esaustiva non sia possibile): i testi normativi, i testi interpretativi e i testi applicativi in ambito processuale e amministrativo. Tra i testi normativi ci sono le costituzioni, le convenzioni, le leggi statali e regionali, i decreti-legge, i decreti legislativi, i codici, i regolamenti, gli statuti, le direttive europee. I testi interpretativi sono costituiti dalla cosiddetta 'dottrina': lezioni *ex cathedra*, manuali, enciclopedie, articoli di rivista, tesi di laurea e di dottorato, interventi a convegni. Infine, i testi applicativi formano una categoria molto vasta, che si scinde in due ulteriori divisioni. La prima è basata sugli ambiti: atti processuali, atti amministrativi, atti giuridici privati. La seconda è interna agli atti processuali della prima divisione, ed è basata in particolare sui soggetti: giudice, pubblico ministero, avvocati, ecc.

Più recentemente Maria Vittoria Dell'Anna (2017) ha stilato un'altra classificazione dei testi giuridici, con la premessa che le precedenti presentano degli aspetti che «non sono applicabili alla totalità dei testi giuridici». Dell'Anna distingue tra testi normativi e testi interpretativi e applicativi: i testi normativi sono da considerare gli unici 'puri', «per finalità, contenuto e attività che ne sono alla base»; i testi applicativi e interpretativi, invece, sono definiti 'misti', in base a criteri linguistico-testuali e giuridici. Dal punto di vista linguistico-testuale i testi applicativi e interpretativi corrispondono a modi testuali diversi, e spesso sono il risultato dell'unione di contenuti e porzioni di testo di altri testi normativi, applicativi o interpretativi. Dal punto di vista giuridico, la maggior parte dei testi applicativi è data dall'esito di attività di prescrizione e di applicazione di norme giuridiche. Secondo Dell'Anna però queste classificazioni sono troppo generiche, nel senso che portano ad affiancare testi che in realtà non sono così vicini dal punto di vista linguistico. Se si considera il modo in cui l'emittente di un testo giuridico usa la lingua e si rivolge al ricevente è necessaria soltanto una suddivisione, basata sul criterio della normatività: lingua dei testi giuridici che normano (testi normativi), da un lato, e lingua dei testi giuridici che non normano (testi non normativi) dall'altro. Dunque, tutti i testi giuridici andrebbero distribuiti in questi due gruppi, secondo parametri linguistico-testuali ma anche pragmatici,

per cui dall'iniziale suddivisione bipartita secondo criteri linguistico-testuali, ne avrebbe origine una tripartita in cui il ramo della lingua dei testi che non normano si sdoppia ulteriormente, secondo criteri pragmatici, tra testi applicativi e testi interpretativi.

2.1. La lingua dei testi giuridici²

A qualsiasi classe o sottoclasse appartengono, i testi giuridici hanno delle caratteristiche linguistiche e testuali riconoscibili date dalla settorialità del linguaggio giuridico stesso. Una particolarità tipica della lingua dei testi giuridici è la forte tendenza al conservatorismo di certe forme sintattiche e lessicali ormai stereotipate, alcune delle quali risalgono a molto tempo addietro. Infatti, l'attuale lingua dei testi giuridici è il risultato del contatto che nel corso del tempo il linguaggio giuridico ha avuto con altre lingue: innanzitutto con il latino classico medievale e giuridico, poi con i volgari locali, con il toscano e con i linguaggi burocratici e amministrativi di altri Stati europei (Francia, Spagna e Germania in particolare). Però qualitativamente non si registrano grandi cambiamenti, quindi fin da subito questa nuova lingua viene accusata di essere incomprensibile e oscura, causando non poche opposizioni e dissensi. I modelli delle lingue straniere hanno avuto sulla lingua giuridica italiana un'influenza importante soprattutto a livello lessicale, ragione per cui a lungo la ricerca si è focalizzata prevalentemente sul lessico dei testi giuridici, anche se tra tutti i livelli della lingua in genere è il livello morfosintattico ad essere il più caratterizzante, accanto all'organizzazione testuale. L'interesse maggiore verso il lessico è dato dal fatto che è questa parte della lingua a fornire gli elementi che distinguono una lingua speciale da un'altra lingua speciale e dalla lingua comune (Cortelazzo, 1994).

2.1.1. *Lessico*

Dato che la lingua dei testi giuridici è caratterizzata dall'interconnessione con la lingua comune, risultano essere frequenti gli spostamenti dall'una all'altra varietà.

² Fonti: Cortelazzo (2010), Mortara Garavelli (2001), *Le parole giuste* (2017).

In quanto linguaggio settoriale, la lingua dei testi giuridici ha più elementi lessicali rispetto alla lingua comune perché deve rispondere a delle esigenze di denominazione più ampie per il settore specifico: nel settore giuridico si ha a che fare con una parte della realtà che è sì di dominio pubblico, ma che viene analizzata in maniera più approfondita rispetto a quella del senso comune, per cui «l'esigenza di massima individuazione prevale sulla legge del minimo sforzo» (Cortelazzo, 1994).

Mortara Garavelli (2001: 10-17) riconosce tre categorie tipiche del lessico giuridico: i tecnicismi specifici, i tecnicismi collaterali e le ridefinizioni. I tecnicismi specifici sono quelli a cui si è accennato poco prima, cioè quei termini propri del settore giuridico che non hanno riscontro nella lingua comune ma che possono essere appresi e conosciuti non soltanto dai professionisti del settore giuridico ma da chiunque è coinvolto in questioni giudiziarie. Essendo i tecnicismi specifici elementi peculiari di un determinato settore della vita di società, in questo caso del settore giuridico, non se ne può prescindere. Al contrario, dei tecnicismi collaterali se ne può fare tranquillamente a meno. Infatti, i tecnicismi collaterali sono «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica» (Serianni, 1970), cioè quelle espressioni tipiche di un settore specialistico che vengono usate impropriamente in contesti in cui non sono legate ad esigenze comunicative ma unicamente ad esigenze di registro. Dunque, i tecnicismi collaterali vengono scelti per il loro carattere tecnico piuttosto che per una qualche esigenza denotativa, ragione per cui hanno sempre un certo margine di oscillazione e possono essere facilmente sostituiti da vocaboli della lingua comune (Cortelazzo, 2015). Infine, Mortara Garavelli parla di ridefinizioni quando parole della lingua comune entrano a far parte del lessico giuridico in seguito ad un processo di ridefinizione semantica, per cui il significato tecnico di tali parole non coincide con quello ordinario. Il processo di ridefinizione consiste in specializzazioni o estensioni del significato e, se da un lato può semplificare relativamente la comprensione dei testi giuridici ai profani

dall'altro la polisemia può creare ambiguità e confusione. Il processo di rideterminazione semantica è la prova che il linguaggio giuridico si avvale di procedimenti simili a quelli della lingua comune: spesso ricorre a prestiti e calchi dalle lingue straniere e a neoformazioni derivazionali o composizionali (Cortelazzo, 1994). D'accordo con Cortelazzo, si può affermare che questa categoria domina sulle altre nell'arricchimento lessicale dei linguaggi settoriali, in generale, e nella lingua dei testi giuridici in particolare.

2.1.2. *Morfosintassi*³

Tra gli stereotipi morfosintattici più frequenti nei testi giuridici ci sono il ricorso all'impersonalità, la volontà di concisione e la ricercata distanza dalla lingua comune.

Nei testi giuridici l'impersonalità si esprime attraverso l'uso del *-si* impersonale e del *-si* passivo, in enclisi con l'infinito retto da un verbo modale. L'enclisi risulta più naturale quando la particella pronominale *-si* concorre a formare il verbo e attenua oppure perde il suo valore pronominale, o quando ha valore reciproco oppure riflessivo, rispetto a quando la particella ha valore passivo o impersonale. L'impersonalità è evidente anche nel frequente utilizzo del passivo con soggetti astratti e collettivi per indicare lo scrivente, e nell'uso dell'imperfetto narrativo o di altri tempi del passato, a seconda delle preferenze, per la ricostruzione e la narrazione dei fatti. Questa deagentivizzazione, che vede il depotenziamento del ruolo del verbo, con la riduzione di tempi, modi e persone verbali, e il corrispondente potenziamento del ruolo del nome soprattutto attraverso le forme nominali del verbo, le frasi nominali e le nominalizzazioni, è causata dal fatto che i linguaggi settoriali sono orientati sugli oggetti, sugli eventi, sui processi, e sulla loro astrattezza, generalizzabilità e atemporalità, e non sull'agente.

La necessità di concisione, che spesso causa una forte densità semantica al testo, è espressione della tendenza all'economia della lingua ed è soddisfatta dalla condensazione sintattica, che viene raggiunta soprattutto con lo stile commatico e

³ Fonti: Cortelazzo, 1994 e 2010.

con le nominalizzazioni e porta così alla formazione di «periodi lunghi, ricchi di frasi incassate, con incisi e apposizioni nominali, e implicite» (Cortelazzo, 2010). La divisione del testo in commi comporta la corrispondenza tra il capoverso e la frase, che formano un'unica unità; lo stile commatico è tipico dei testi normativi ma è frequente in tutti i testi giuridici, anche quando non è necessario per la chiarezza espositiva di certe tipologie testuali. Invece le nominalizzazioni si hanno quando un verbo o una frase vengono trasformati in sostantivi o sintagmi nominali, per derivazione diretta o con l'aggiunta di un suffisso. Ulteriori esigenze di sinteticità sono soddisfatte da: l'enclisi del clitico al verbo reggente; le sovraestensioni dell'infinito nelle frasi complete, che si hanno quando l'infinito prende il posto della costruzione normale; le frasi ridotte participiali, preferite proprio perché più brevi delle corrispondenti frasi complete; l'omissione dell'articolo. Quest'ultima particolarità, insieme ad altri fenomeni, sembra conferire un alto grado di formalità e di tecnicità al discorso, caratteristiche che allontanano il linguaggio giuridico dalla lingua comune. La stessa funzione ce l'hanno altri fenomeni affini relativi agli ordini non canonici delle parole, come l'anteposizione del verbo al soggetto in frasi principali, l'anteposizione dell'aggettivo al nome, e la frequenza e la posizione degli avverbiali strumentali che si trovano tra soggetto e verbo, oppure in posizione iniziale a seconda dell'identità dell'agente.

3. Il *drafting* normativo: la qualità della legislazione

Il testo di legge è un testo normativo frutto dell'attività creativa del Parlamento, che ha la funzione di regolare il comportamento di tutti coloro che vivono in società; quindi i destinatari delle leggi sono i cittadini.

Nel sistema normativo italiano soltanto la Costituzione è superiore alla legge ordinaria. Questo vuol dire che i testi non normativi sono creati in funzione di ciò che è indicato nelle leggi, ragione per cui la redazione delle leggi dovrebbe

essere fatta in maniera puntuale e attenta, tenendo conto di chi sono i destinatari della legge e della risonanza che la scelta di una certa forma testuale e linguistica può avere sulla qualità dei testi giuridici. Inoltre, la legge non è soltanto un «atto ordinante» ma anche un «atto di comunicazione», per cui dalla sua chiarezza formale e contenutistica dipende la certezza del diritto e dei diritti dei cittadini (Zaccaria, 2012: 15).

Drafting è il termine inglese utilizzato per indicare l'attività di redazione dei testi normativi (*to draft* significa abbozzare, preparare una bozza). Le prime denunce dell'oscurità dei testi normativi risalgono a molto tempo prima dell'unità d'Italia, ma i primi tentativi di stabilire dei criteri per una buona redazione dei testi normativi, in generale, e delle leggi, in particolare, sono stati fatti negli anni '80 del secolo scorso (Cortelazzo, 2021). Anche se il tema della qualità della legislazione e della «buona scrittura delle leggi» non è nuovo, è sempre attuale vista la tendenza dei legislatori a tornare sui propri passi.

La chiarezza della lingua legislativa è un tema importante per tre ragioni soprattutto (Zaccaria, 2012: 23-26). Innanzitutto, la parola scritta riflette il pensiero di chi scrive, quindi se l'elaborazione mentale e linguistica è insufficiente, il testo scritto non risulterà chiaro e sarà di difficile comprensione. Spesso l'abbondanza di parole indica un'insufficiente conoscenza e uno scarso dominio della materia: «Se tu arrivi ad una efficace e concisa messa a fuoco di ciò che hai nella testa trovi le parole che corrispondono a questa messa a fuoco», altrimenti no; è essenziale essere padroni di ciò che si sta scrivendo per evitare oscurità concettuali e linguistiche.

«La superficialità nell'uso del linguaggio, l'ignoranza circa il significato discriminante di verbi, sostantivi ed aggettivi apparentemente sinonimi, la tortuosità della costruzione sintattica [...] sono sintomo [...] della incapacità di tradurre il contenuto in un contenente. [...] la realtà drammatica è che il livello della padronanza linguistica è bassissimo» (Zaccaria, 2012: 81-82).

La seconda ragione è che spesso l'oscurità e l'ambiguità sono volute dai legislatori. In questi casi chi fa le leggi vuole nascondere, per le ragioni più disparate, qualcosa che è scritto in esse, e solitamente l'obiettivo è raggiunto grazie all'utilizzo di determinati artifici linguistici e di un lessico oscuro e ambivalente allo stesso tempo. Altre volte ancora la legge è oscura per genericità o per pudore, ma in ogni caso non è qualcosa di giustificabile: è necessario che la legge sia chiara a tutti i cittadini. La terza e ultima ragione per cui la chiarezza della lingua legislativa è importante riguarda la semplicità: la chiarezza non presuppone sempre la semplicità perché alcuni concetti, per essere espressi correttamente e in maniera completa, richiedono periodi lunghi. Questo non fa che rendere maggiore la sfida di coloro che fanno le leggi, dato che dovranno condensare in poche righe concetti complessi.

Se oggi si discute ancora su come migliorare la redazione legislativa significa che la buona scrittura delle leggi non è ancora stata raggiunta, nonostante gli strumenti per raggiungere lo scopo ci siano. Il 22 ottobre 2020 un gruppo di deputati del Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di legge⁴ per modificare l'articolo 10 del testo unico previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, affinché insieme all'atto legislativo venga pubblicata una «nota illustrativa» che contenga una versione semplificata, chiara ed esplicativa, del contenuto della legge con l'obiettivo di agevolarne la comprensione; per fare questo sarà necessario istituire un Comitato di esperti in materie giuridiche, linguistiche e comunicative. Questo significa che tra i legislatori c'è la consapevolezza che la legge italiana è scritta in modo oscuro e incomprensibile ai più, e gli stessi legislatori ritengono più semplice scrivere una legge due volte piuttosto che una volta e nella maniera corretta, secondo regole già esistenti di cui loro stessi hanno riconosciuto la validità. Inoltre, un Comitato di esperti che monitora la comprensibilità della lingua delle leggi già esiste, ed è il Comitato per la legislazione. Allora la domanda sorge spontanea: se nel corso del

⁴ Proposta di legge: DORI ed altri: "Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in materia di pubblicazione di una nota illustrativa per agevolare la comprensione del contenuto delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge" (2731). Link: <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2731&sede=&tipo=>.

tempo la consapevolezza e la sensibilità di giuristi e linguisti è cresciuta, perché il *drafting* normativo è peggiorato e non migliorato? In Zaccaria (2012: 29-34), Nicoletta Maraschio riconosce che alla base potrebbero esserci ragioni politiche legate all'iter legislativo, ma certamente esisterebbero possibilità di miglioramento dei testi se giuristi, linguisti e funzionari collaborassero insieme nella redazione di testi più comprensibili e leggibili. Ancor più se si considera il fatto che molte ambiguità e oscurità sono causate dall'utilizzo di stereotipi e forme linguistiche che sono il risultato di pratiche di scrittura secolari che nel corso del tempo sono state conservate senza nessuna modifica.

3.1. Gli strumenti per la semplificazione dei testi normativi: i manuali di *drafting* legislativo

Come accennato in precedenza, la storia del manuale di *drafting* ha inizio negli anni '80, anzi più precisamente alla fine degli anni '70, nel 1979, quando Massimo Severo Giannini, l'allora Ministro per la funzione pubblica, stila un rapporto nel quale indica i problemi principali delle amministrazioni pubbliche. In particolare, Giannini segnala che il problema delle tecniche di amministrazione dipende dall'attuabilità amministrativa delle leggi. L'anno seguente viene costituita una commissione di lavoro, la commissione Barettoni Arleri (dal nome del suo presidente), con il compito di esaminare i problemi rilevati nel rapporto Giannini. Da questo momento emerge la consapevolezza che il giudizio di fattibilità delle leggi deve sì comprendere l'idoneità dell'apparato amministrativo, ma deve anche tenere conto della forma degli enunciati: un enunciato poco o per nulla comprensibile costituisce un motivo di non fattibilità. Il rapporto Giannini solleva dei problemi che non riguardano solamente gli apparati statali ma anche quelli regionali, per cui sia lo Stato che le Regioni hanno avanzato proposte per la semplificazione del linguaggio giuridico. Le proposte statali e regionali sono diverse ma seguono lo stesso obiettivo di formulare delle regole condivise che garantiscano l'uniformità nell'elaborazione dei testi. In questo modo ci si rende conto della necessità di strumenti che contribuiscano alla comprensibilità degli

enunciati normativi, perché questa è la condizione essenziale perché possa essere imposto ai cittadini il rispetto delle leggi (Regole e suggerimenti, 2007). Ogni cittadino deve essere consapevole di cosa gli è consentito fare e cosa non gli è consentito, per cui è necessario che le leggi siano per forza di cose chiare, precise, uniformi, semplici ed economiche. Così nel 1984 la Regione Toscana emana il primo manuale per la redazione tecnica dei testi legislativi, in seguito adottato anche da altre Regioni. Negli anni successivi nuovi gruppi di lavoro riprendono i temi che erano già stati trattati dalla commissione Barlettoni Arleri e ne propongono di nuovi. Nel 1992 la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome approva e pubblica un manuale unificato per tutte le Regioni, dal titolo “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” (aggiornato l’ultima volta nel 2007). Allo stesso tempo, nel 1986, la Camera, il Senato e la Presidenza del Consiglio emanano tre circolari per la corretta formulazione dei testi di legge. Nel 2001 queste tre circolari si sono unite in una circolare più ampia, sotto il nome di “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”. L’esigenza di redigere questi testi si è consolidata soprattutto in seguito alla sentenza n. 264 del 1988 della Corte costituzionale, nella quale la Corte riconosce come scusabili di ignoranza della legge quei cittadini che non sono in grado di comprendere ciò che è scritto nei testi di legge, a causa della poca chiarezza con cui vengono redatte le leggi stesse. Infatti, come riporta il manuale delle Regioni, «la comprensibilità dell’enunciato normativo costituisce [...] condizione perché possa essere imposto ai cittadini il rispetto delle leggi». Inoltre, il 27 marzo 2007 il Governo, le Giunte regionali e le Autonomie locali hanno firmato un accordo nel quale, a proposito del *drafting* normativo, si prevedeva di unire i manuali regionali e statali sulla redazione dei testi legislativi.

3.1.1. *Altri strumenti per la semplificazione dei testi normativi*

Accanto ai manuali di *drafting*, nella legislazione italiana sono previsti degli strumenti giuridicamente rilevanti che, nel corso del procedimento legislativo,

hanno la funzione di monitorare la quotidiana attività di produzione normativa del legislatore.

Uno di questi strumenti è il Comitato per la legislazione, organo politico apartitico istituito con le modifiche al regolamento della Camera dei deputati del 1997 (art. 16-bis del Regolamento della Camera). Il Comitato è formato da dieci parlamentari, scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi⁵. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sulla qualità di tutti i progetti di legge e decreti-legge, seguendo le linee guida contenute nel manuale “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” promosso dal Senato, che regola il *drafting* normativo. Dunque, il Comitato svolge un lavoro di controllo sui testi legislativi, ma spesso i suoi suggerimenti per migliorare la qualità della legislazione rimangono inascoltati.

Un supporto tecnico al Comitato per la legislazione è l'Osservatorio sulla legislazione, che si occupa di monitorare e analizzare le tendenze della produzione normativa, che poi riassume nei Rapporti annuali, e di curare la preparazione dei Manuali e delle relazioni interistituzionali sulla qualità della legislazione e la tecnica normativa.

Ad oggi possiamo dire che nonostante tutti gli strumenti creati per migliorare la redazione delle leggi, i manuali, i vari comitati di esperti che periodicamente si riuniscono per discutere del *drafting* normativo, e nonostante i dottorati di ricerca, i master e i corsi attivati in alcune università italiane, la situazione del *drafting* normativo risulta essere cambiata sì, ma purtroppo in peggio. Nonostante il modo di redigere le leggi sia visibilmente cambiato nel corso del tempo, sono tuttora presenti punti critici vecchi e nuovi che necessitano di essere risolti, una volta per tutte, con l'obiettivo di eliminare ogni impedimento alla comprensione delle leggi. I manuali di *drafting* normativo sono estremamente importanti perché rappresentano la principale risorsa per raggiungere questo scopo, nonostante il loro ultimo aggiornamento risale ormai a diversi anni fa.

⁵ Fonte: <https://www.camera.it/leg18/736>

II

I manuali per la redazione dei testi normativi

1. Il manuale delle Camere per la formulazione tecnica dei testi legislativi

Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», che integra le indicazioni della precedente circolare del 10 gennaio 1997. Entrambe le circolari si trovano nel manuale “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”.

1.1. Circolare del 20 aprile 2001 del Presidente del Senato sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi

La circolare del 2001 consiste di 15 paragrafi, suddivisi a loro volta in commi di numero variabile. Ogni paragrafo regola un aspetto del testo legislativo e il rapporto che collega tra loro gli atti normativi; accanto alle regole da seguire vi sono delle raccomandazioni. Di seguito ne riporto in sintesi il contenuto.

Il paragrafo 1 contiene informazioni circa il titolo degli atti legislativi. Nel titolo deve essere chiaro l'oggetto principale della disciplina normativa, cioè qualunque elemento che costituisce il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto. Inoltre, devono essere evitati i titoli muti, che riportano solo la data e il numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti.

Il paragrafo 2 esplicita che all'interno dell'atto legislativo la materia disciplinata è riportata in maniera omogenea ed è formulata evitando ogni ambiguità semantica e sintattica e rispettando i principi di semplicità e precisione. Ogni tipo di disposizione deve recare gli elementi richiesti, nel modo in cui è richiesto dal manuale, a seconda se si tratta di disposizioni derogatorie o che disciplinano casi particolari, di disposizioni di delega o che attribuiscono al Governo un potere regolamentare oppure che prevedono un'emanazione o un adempimento particolare. Alla fine del paragrafo sono presenti una serie di raccomandazioni

sull'ordine delle disposizioni contenute nell'atto: una parte introduttiva che contiene disposizioni generale; una parte principale; una parte finale; delle disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza di efficacia delle disposizioni.

Nel paragrafo 3 sono regolamentati i rapporti tra gli atti normativi. È preferita la novella (la modifica testuale) degli atti normativi vigenti, in modo da evitare modifiche implicite o indirette. Le regole per inserire le novelle e in che modo inserirle sono presenti in questo paragrafo. Sono poi indicate le formule da evitare e quelle utilizzabili in contesti specifici. Nelle raccomandazioni finali è scritto che è opportuno indicare espressamente le abrogazioni presenti nell'atto legislativo, cioè le modifiche testuali presenti nell'atto.

Nel paragrafo 4 sono presenti regole relative alla terminologia da adottare nei testi normativi. Innanzitutto, per evitare dubbi ed equivoci e per agevolare la ricerca elettronica dei testi, i concetti e gli istituti devono essere indicati utilizzando la stessa terminologia, senza ricorrere a sinonimi. I modi verbali devono essere omogenei mentre è da evitare l'uso della forma passiva (in particolare del *si* passivante), della doppia negazione e dei verbi servili per sottolineare l'imperatività della norma. Inoltre, sono presenti regole sulle formulazioni disgiuntive, sulle enumerazioni e sull'uso delle denominazioni abbreviate. Il verbo *abrogare* e il verbo *sopprimere* devono essere usati in contesti specifici: con riferimenti a disposizioni di livello non inferiore al comma il primo, e con riferimento a periodi o parole il secondo; anche i termini *proroga* e *differimento*, *intesa* e *concerto* possono essere usati solo in casi specifici. Oltre è indicato che le lettere maiuscole si possono usare mantenendo criteri uniformi in tutto l'atto e limitandole ai casi di uso corrente; i termini stranieri sono da evitare, tranne i casi in cui sono già entrati nell'uso.

Le raccomandazioni finali riguardano l'appropriatezza nell'uso dei termini tecnico-giuridici: se questi termini non appartengono al linguaggio comune e per questo risultano essere oscuri e sconosciuti, è necessario ricorrere a definizioni e specificazioni per garantire la comprensibilità dell'atto.

Nei paragrafi 5, 6 e 7 sono presenti regole che riguardano gli articoli. Nei testi normativi sono numerati progressivamente e, di regola, recano una rubrica; in generale si segue il criterio dell'uniformità. Il paragrafo 6 regola la numerazione e la rubricazione degli articoli aggiuntivi, mentre il paragrafo 7 le partizioni interne degli articoli: ogni articolo può essere suddiviso soltanto in commi e ogni comma può suddividersi in periodi, frasi complete che terminano con il punto senza andare a capo. I commi sono contrassegnati dai numeri cardinali seguiti dal punto e terminano con il punto a capo; si va a capo soltanto alla fine del comma, tranne alcune eccezioni.

Il paragrafo 8 regola le partizioni superiori all'articolo, che sono: sezione, capo, titolo, parte, libro. La sequenza in ordine è la seguente: al primo livello c'è il capo, recante uno o più articoli e scomponibile in sezioni; al secondo livello c'è il titolo, comprendente uno o più capi; al terzo livello c'è la parte, che comprende uno o più titoli; infine il libro, che comprende una o più parti.

Nei paragrafi 9 e 10 è regolamentata l'organizzazione testuale e contenutistica delle norme che recano novelle e la numerazione dei commi nelle novelle. Gli atti che recano novelle si compongono di una parte introduttiva (*alinea*) e di una parte che consiste nella modifica vera e propria. L'*alinea* precisa il rapporto tra la norma previgente e quella presente nella novella, e indica sempre l'esatta collocazione della parte novellistica nell'atto previgente. Nel resto del paragrafo 9 è indicato come citare e riferirsi alle novelle nei testi normativi. Nelle raccomandazioni è riportato il fatto che l'unità minima che può essere sostituita è preferibilmente il comma; inoltre è consigliato che ogni norma che contiene una novella costituisca un articolo a sé stante.

Di seguito nel manuale sono presenti una serie di paragrafi che contengono le regole per i riferimenti normativi interni (par. 11) ed esterni (par. 12), per gli allegati (par. 13) e per le abbreviazioni e le sigle (par. 14).

L'ultimo paragrafo (15) dispone le regole per indicare la vigenza dell'atto legislativo e l'efficacia delle singole disposizioni.

1.2. Circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato sulla istruttoria legislativa nelle commissioni

La circolare del 20 aprile 2001 integra e non sostituisce completamente la circolare del 10 gennaio 1997, per cui nel manuale è stata inserita anche quest'ultima. Di seguito, il contenuto della circolare del 10 gennaio 1997 del Presidente del Senato sulla istruttoria legislativa nelle commissioni, divisa in otto paragrafi.

Nel paragrafo 1 della circolare sono fissate le finalità della circolare, che prevedono il miglioramento della qualità del lavoro del Parlamento, chiamato a perseguire la chiarezza e la semplicità nel redigere gli atti legislativi. Inoltre, ogni disegno di legge deve essere esaminato obbligatoriamente da una Commissione prima di arrivare all'Assemblea, alle Commissioni deve essere consentito di elaborare i testi legislativi in maniera chiara, efficace, completa ed esauriente (paragrafi 2 e 3).

La relazione predisposta per l'Assemblea informa dell'istruttoria eseguita secondo le regole, e dà informazioni circa la modalità di redazione del testo evidenziando eventuali difformità. Nel paragrafo 4 sono indicate tutte le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, le stesse adottate dalla Presidenza del Senato con la circolare 19 febbraio 1986. Tra queste: il testo della legge è redatto così da rendere esplicite le modificazioni e le abrogazioni di disposizioni vigenti e l'argomento dell'intervento legislativo; quando possibile, i commi contengono una sola norma, e il testo di legge è reso chiaro e semplice per contribuire alla semplificazione e al riordino delle leggi.

Nel paragrafo 5 si riconosce come, per essere approvati, gli emendamenti devono essere riconosciuti come proponibili.

Il paragrafo 6 regola l'attività conoscitiva collegata all'istruttoria legislativa, alla quale partecipano le Commissioni che sono chiamate a dare pareri in base alle loro competenze (paragrafo 7). Se nella materia del disegno di legge sono intervenute sentenze della Corte costituzionale, la Commissione competente procederà come da Regolamento (paragrafo 8).

2. Il manuale per le Regioni per la redazione dei testi normativi

Il primo manuale per la redazione dei testi legislativi è stato prodotto dalla Regione Toscana nel 1984 e da allora anche altre regioni ne hanno seguito l'esempio, finché è stata proposta la stesura di un manuale unificato per tutte le regioni. Il gruppo di lavoro preposto per questo obiettivo termina i lavori nel 1991, e il 24 gennaio 1992 il volume "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" viene approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Il manuale è stato pensato come uno strumento dinamico, quindi soggetto a periodiche rivisitazioni; dal 1992 sono state fatte due rivisitazioni del manuale: la prima tra il dicembre 2001 e il febbraio 2002, e la seconda e ultima nel 2007. L'esigenza di apportare ulteriori modifiche al manuale del 2002 è nata dall'ampio dibattito scaturito dai seminari sul linguaggio tenutisi in quegli anni, seminari incentrati sul rapporto tra la lingua comune e i linguaggi settoriali, sulla collaborazione tra linguisti e giuristi, sul linguaggio e la comunicazione legislativa e sugli aspetti informatici del linguaggio normativo. Con queste premesse, le riflessioni per la stesura del nuovo manuale sono state rivolte subito alla corretta formulazione linguistica dei testi, fondamento della tecnica legislativa.

Il manuale per le Regioni si compone di cinque parti precedute da un preambolo, assente nelle redazioni precedenti, seguite da tre allegati e altri due documenti aggiuntivi.

Il preambolo è stato ritenuto necessario per chiarire quelli che sono i principi fondamentali per la redazione dei testi: la chiarezza, la precisione, l'uniformità, la semplicità e l'economicità. Sta a chi redige i testi trovare di volta in volta il punto di equilibrio tra questi principi, che non sono altro che «strumenti per garantire la qualità della legislazione e [...] il principio della certezza del diritto». Inoltre, sempre nel preambolo viene ribadito che «un testo normativo deve essere

linguisticamente accessibile al cittadino, nei limiti permessi dalla complessità dei suoi contenuti», per cui sono fondamentali la pianificazione del testo, la punteggiatura e l'organizzazione grafica. Attenersi ai principi fondamentali è importante anche per il perfezionamento degli strumenti informatici e della comunicazione tra le banche dati normative.

2.1. Parte I. Linguaggio normativo

La prima parte del manuale si divide in 20 paragrafi, ed è dedicata al linguaggio normativo e in particolare alle caratteristiche che lo allontanano e lo avvicinano al linguaggio comune.

Riguardo la struttura del periodo, è indicata come preferibile la costruzione di periodi brevi e chiari, con le proposizioni subordinate che seguono la frase principale (paragrafo 2). Nel paragrafo 3 è ribadito che lo stile deve essere essenziale, e nei paragrafi 4, 5 e 6 sono regolamentati i verbi e le forme verbali: quando è grammaticalmente possibile bisogna privilegiare l'indicativo presente, che nel linguaggio normativo assume valore imperativo, e allo stesso tempo sono da evitare i verbi modali, quando utilizzati con valore imperativo, e i verbi nella forma passiva. Anche le frasi negative e la doppia negazione sono da evitare (paragrafo 7), mentre per quanto riguarda le connessioni tra le frasi sono da preferire le proposizioni esplicite piuttosto che quelle implicite, evitando soprattutto il gerundio (paragrafo 8). I paragrafi 9 e 10 si riferiscono alle congiunzioni congiuntive e disgiuntive e a quelle condizionali, e chiariscono quali utilizzare e in che contesto. Il paragrafo 11 spiega come differenziare i vari tipi di elencazione (tassativa o esemplificativa, cumulativa o alternativa), mentre il paragrafo 12 invita a limitare l'uso di proposizioni prive di significato normativo, come raccomandazioni e auspici. Seguono diversi paragrafi sulla terminologia, nei quali è riportato come sono da privilegiare, se possibile e in alternativa a termini giuridici e tecnici, le parole dell'italiano comune che esprimono concetti in modo chiaro e univoco (paragrafo 13). Se l'uso dei tecnicismi non può essere evitato è bene utilizzarli in modo appropriato e senza ambiguità (paragrafo 15); in caso di

termini con un significato diverso da quello che hanno nella lingua comune, bisogna fare in modo che il loro significato sia desumibile dal contesto (paragrafo 16) oppure corredarlo di una definizione (paragrafo 17). Inoltre, è bene esprimere un concetto usando un unico termine, mantenendo così l'uniformità terminologica per tutto il testo, così come in testi affini (paragrafo 18), e garantendo maggiore comprensione dei concetti espressi in essi. Per la stessa ragione bisogna privilegiare le ripetizioni dei termini (paragrafo 19). Il paragrafo 14 invita ad evitare le espressioni discriminatorie e a privilegiare quelle che permettono di evitare l'uso del maschile non marcato, e infine il ventesimo e il ventunesimo suggeriscono di utilizzare i neologismi e i termini stranieri solo se sono di uso comune nella lingua italiana o nel linguaggio normativo; se non se ne può fare a meno è bene corredarli di una definizione.

2.2. Parte II. Scrittura dei testi normativi

La seconda parte del manuale si divide in 18 paragrafi, ed è dedicata alla scrittura dei testi normativi. Nello specifico, in questa parte è regolamentato l'uso delle abbreviazioni, delle sigle e delle denominazioni abbreviate (paragrafi 22, 23 e 24), e l'uso delle lettere maiuscole (paragrafo 25) e dei nomi di enti e organi composti da più parole (paragrafo 26).

All'uso dell'interpunzione sono dedicati i paragrafi 27 e 28, nei quali sono indicati quali segni è possibile usare nei testi normativi e in che contesti. La scrittura dei numeri, delle date e delle unità di misura e monetarie è regolamentata nei paragrafi 29, 30 e 31, mentre il paragrafo 32 norma i simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici e scientifici.

Oggetto dei paragrafi dal 33 al 39 sono le forme di citazione: in questi paragrafi sono definiti i vari tipi di riferimenti e le forme corrette di citazione nei testi normativi, con l'indicazione di regole particolari nella scrittura delle citazioni.

2.3. Parte III. Struttura dell'atto normativo

La terza parte del manuale regola la struttura dell'atto normativo, cioè gli elementi che lo compongono e il modo in cui sono disposti nel testo.

Il titolo dell'atto deve contenere tutti gli argomenti principali trattati nell'atto, per cui bisogna evitare i titoli muti; tra il titolo e il testo deve esserci uniformità terminologica. Le partizioni dell'atto superiori all'articolo sono regolate dai paragrafi 41 e 46, mentre l'articolo e le partizioni inferiori all'articolo dai paragrafi 47, 48 e 49. Si consiglia di formare degli articoli brevi che contengano disposizioni connesse tra loro ma concettualmente autonome; i commi possono essere suddivisi in periodi, senza andare a capo a meno che il testo è suddiviso in enumerazioni contrassegnate da lettere o numeri, oppure dopo l'alinea di una novella, cioè la parte introduttiva di una modifica testuale. Gli allegati sono regolati dal paragrafo 50 al 53, e le disposizioni dell'atto, con tutte le loro partizioni interne, sono regolate dai paragrafi 54 e 55. Delle disposizioni è indicata la sequenza che devono avere all'interno dell'atto: una parte introduttiva che contiene le disposizioni generali; una parte principale che contiene le disposizioni sostanziali e procedurali e le eventuali sanzioni; una parte finale che contiene le seguenti disposizioni: sull'attuazione dell'atto, di coordinamento, transitorie, abrogative e sulla copertura finanziaria; infine, le disposizioni sull'entrata in vigore dell'atto e sulla decorrenza dell'efficacia delle singole disposizioni.

2.4. Parte IV. Riferimenti (o rinvii)

La quarta parte comprende i paragrafi dal 56 al 63 ed è interamente dedicata ai riferimenti.

I riferimenti possono essere di diversi tipi, ma principalmente interni ed esterni (paragrafi 57 e 60). Nel manuale è consigliato di evitare i riferimenti a catena, dato che i rinvii devono essere formulati in modo da rendere comprensibile la norma citata senza consultarla direttamente. I rinvii interni sono utili per evitare duplicazioni o per rendere chiara la relazione fra le parti di un testo complesso,

ma se non sono presenti queste condizioni è meglio evitarli perché possono appesantire il testo. Invece, i rinvii esterni vanno usati solo quando è impossibile riprodurre una disposizione, quando il riferimento produce una semplificazione del testo e quindi quando non è compromessa la comprensibilità del testo, oppure nel caso in cui l'atto citato è facilmente accessibile.

Il paragrafo 61 regola i riferimenti ad atti modificati, mentre gli ultimi due si occupano dei riferimenti a testi unici misti e ad atti antichi e difficili da reperire.

2.5. Parte V. Modifiche

La quinta parte, che comprende gli ultimi 30 paragrafi, si occupa dei vari tipi di modifica ai testi normativi. Le modifiche sono disposizioni che intervengono su un testo normativo in qualsiasi modo, che possono essere sostituzioni, integrazioni, abrogazioni o soppressioni: nel paragrafo 65 sono presenti le regole di utilizzo di questi quattro termini. Le modifiche possono essere implicite, esplicite, testuali e non testuali, e di ogni tipo sono indicate le corrette formulazioni e numerazioni.

2.6. Gli allegati e i documenti finali

Gli allegati al manuale sono estremamente importanti perché approfondiscono alcune delle regole dei paragrafi precedenti. In particolare, l'allegato A è dedicato alle forme di citazione degli atti normativi, di parti degli atti normativi e delle pubblicazioni ufficiali, mentre l'allegato B alle formule per le modifiche testuali. Infine, nell'allegato C sono individuate alcune regole applicabili d'ufficio.

In conclusione, il primo dei due documenti finali riporta esempi e spiegazioni per l'applicazione delle regole e il secondo tratta, invece, il tema dell'impiego degli strumenti informatici per il controllo della qualità linguistica del testo normativo. C'è da specificare che i programmi informatici costituiscono un importante supporto alla redazione dei testi normativi soprattutto nella fase di formazione del testo, ma il computer non può sostituire completamente il lavoro dell'uomo perché non è in grado di attribuire significati a delle sequenze di parole in base a

conoscenze acquisite; piuttosto, il computer è in grado di riconoscere certe sequenze di parole e le relazioni che le legano. Per giunta, gli strumenti informatici sono più efficaci se lavorano su testi strutturalmente e linguisticamente corretti ed omogenei, standard che possono essere raggiunti grazie alle regole e ai suggerimenti presenti nel manuale. Perciò l'ideale sarebbe scrivere testi normativi attenendosi alle regole presenti nel manuale per poi rendere possibile la creazione di codici informatici, associati a parole o a sequenze di parole, utili alla comprensione, all'analisi, alle interpretazioni e alle valutazioni del significato del testo stesso.

III

**Analisi di tre testi di legge secondo le regole e le
raccomandazioni per la redazione dei testi normativi**

Premessa

La domanda iniziale che ha dato l'input a tutto il lavoro è stata questa: dato che sono state stabilite diverse regole per la redazione delle leggi, in che misura vengono rispettate? La ricerca consiste in diverse fasi.

Innanzitutto, ho recuperato il materiale oggetto di analisi dal sito ufficiale del Parlamento italiano⁶: alla sezione “Leggi” ne ho scelte tre che appartengono all'area tematica “Scuola, università e ricerca”. Il numero è di tre perché questa quantità consente di avere dati sufficienti per individuare delle ricorrenze, senza superare i limiti strutturali previsti per questo tipo di testo. Ho scelto l'area tematica “Scuola, università e ricerca” perché è quella che più mi interessa e che mi è più familiare, e ho selezionato tre leggi statali perché sono definitive, al contrario dei decreti-legge e dei decreti legislativi che decadono se entro un lasso di tempo non vengono tramutati in leggi. Per aggiornare il più possibile la ricerca ho selezionato delle leggi emanate entro le ultime due legislature: la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) è stata emanata nella XVII legislatura, mentre la legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica) e la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) sono state emanate nella legislatura attuale, la XVIII.

Di seguito illustro le altre fasi della ricerca.

Prima lettura delle leggi e analisi con l'indice di leggibilità GULPEASE⁷

Per garantire un'analisi linguistica precisa e completa è stato necessario leggere le leggi diverse volte; la prima lettura è servita a comprendere il contenuto e a prendere confidenza con il linguaggio dei testi normativi. A questo punto ho analizzato i testi di legge usando l'indice di leggibilità GULPEASE.

⁶ Link: <https://www.parlamento.it/home>.

⁷ Disponibile gratuitamente online a questo indirizzo:
http://www.ilc.cnr.it/dylanlab/apps/texttools/?tt_user=guest.

Gli indici di leggibilità sono formule matematiche utili per valutare alcuni aspetti linguistici dei testi; nello specifico, l'indice GULPEASE è tarato sulla lingua italiana ed è in grado di valutare la semplicità del lessico e della sintassi dei testi. L'indice GULPEASE usa una scala che va da 100, la massima leggibilità, a 0, la minima leggibilità, e si basa sulla formula $89 - LP / 10 + FR * 3$, dove LP sta per lettere per 100 parole / totale delle parole e FR sta per frasi per 100 / totale delle parole. Un testo con un indice di leggibilità superiore a 80 è leggibile autonomamente da un individuo con un'istruzione elementare, mentre per una persona con un'istruzione media il grado di leggibilità si estende fino a 60; per coloro che hanno un'istruzione superiore la leggibilità autonoma arriva fino a 40. La valutazione che dà l'indice GULPEASE è parziale perché non analizza e valuta ogni aspetto del testo ma soltanto alcuni; infatti, rimangono esclusi dal calcolo elementi come la chiarezza e la completezza, altrettanto importanti nella valutazione della comprensibilità di un testo. Per questa ragione, i risultati GULPEASE non sono esaustivi ma necessitano di essere integrati da altri dati: sono stati soltanto il punto di partenza di un'analisi linguistica più completa. Nella tabella di seguito riporto gli indici di leggibilità delle tre leggi.

L. 71/2017	L. 92/2019	L. 15/2020
37,8	40,2	44,4

Tabella 1. Valori GULPEASE sulla leggibilità delle leggi analizzate.

Secondo i valori riportati nella Tabella 1, la comprensibilità della legge 71/2017 è difficile anche per coloro che hanno un'istruzione superiore, mentre la legge 92/2019 e la legge 15/2020 sono comprensibili soltanto per coloro che hanno un'istruzione superiore. Allora ho confrontato questi dati con quelli relativi al livello di istruzione della popolazione italiana, per comprendere a quali persone giuridiche si rivolge la legge, se a una percentuale maggiore di persone con livelli di istruzione superiore oppure media o elementare. Di seguito riporto alcuni dei

dati contenuti nel report dell'ISTAT sui livelli di istruzione e di partecipazione alla formazione del 2020⁸. La tabella è una mia elaborazione.

Livelli di istruzione e partecipazione alla formazione in Italia nel 2020	
<i>Quota di 25-64enni con almeno un titolo secondario superiore</i>	62,9 %
<i>Quota di 25-64enni con un titolo terziario</i>	20,1 %
<i>30-34enni con istruzione universitaria</i>	27,8 %
<i>Giovani 18-24enni usciti precocemente dal sistema di istruzione e formazione</i>	13,1 %

Tabella 2. Dati ISTAT sui livelli di istruzione e partecipazione alla formazione in Italia nel 2020.

I dati nella Tabella 2 mostrano come la maggior parte della popolazione italiana ha un'istruzione media (62,9%), mentre ad avere un'istruzione elementare e superiore sono una percentuale minore di persone (rispettivamente il 20,1% e il 13,1%) ma comunque significativa rispetto alla totalità.

Dopo aver confrontato i dati della Tabella 1 con quelli della Tabella 2 ho concluso che le leggi sono lontane dall'essere alla portata di tutti. A questo punto mi sono chiesta cos'è che allontana il linguaggio utilizzato per le leggi dalla lingua comune e in che modo può essere sanato questo divario, tenendo presente che un certo grado di formalità e ufficialità, con il ricorso a nozioni tecniche e giuridiche, per forza di cose deve essere mantenuto.

Analisi linguistica delle leggi con i manuali per la redazione dei testi normativi

In questa fase ho analizzato i testi di legge facendo riferimento alle regole e ai suggerimenti presenti nei due manuali per la formulazione dei testi normativi: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", del Senato della Repubblica (2001), e "Regole e suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi", promosso per le Regioni (2007). Nel fare quest'analisi ho

⁸ Link: <https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-LIVELLI-DI-ISTRUZIONE-2020.pdf>.

avuto modo di mettere a confronto i due manuali per osservare se l'ipotesi della loro unione in un unico manuale, com'è stato proposto in passato, è auspicabile per una migliore redazione e comprensione dei testi legislativi.

I testi che ho scelto di esaminare sono leggi statali per cui il manuale di riferimento è quello promosso dal Senato, ma ho deciso di utilizzarli entrambi proprio per poterli confrontare tra loro e individuare punti di forza e di debolezza.

Per eseguire un'analisi completa ho utilizzato i seguenti strumenti: il programma Microsoft Word mi è stato utile per la ricerca rapida delle parole-chiave, mentre il sito web dello Stato italiano, Normattiva⁹, è servito principalmente ad analizzare i rinvii esterni presenti nei testi di legge.

L'analisi linguistica ha riguardato prima la legge 71/2017, poi la legge 92/2019 e la legge 15/2020; è stato necessario leggere i testi di legge tante volte quante sono le regole presenti nel manuale per le regioni, in modo da ottenere un'analisi completa e provata.

Di seguito in questo capitolo sono riportate le osservazioni fatte sulle regole e le raccomandazioni dei manuali che non sono state seguite nel redigere i testi normativi. In generale l'analisi ha mostrato che le regole meno seguite riguardano l'organizzazione sintattica e il lessico scelto, la struttura del testo e in particolare la scrittura dei riferimenti, soprattutto quelli interni (che si riferiscono ad un'altra parte dello stesso atto).

Di seguito le analisi linguistiche dei tre testi di legge.

⁹ Link: www.normattiva.it.

Legge 29 maggio 2017, n. 71. Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

1. La formulazione sintattica dei precetti normativi

Nel manuale delle regioni all'organizzazione del periodo è dedicata la regola n. 2, mentre nel manuale delle Camere un accenno alle caratteristiche sintattiche del testo normativo è presente al punto b) del paragrafo 2. Mentre nel primo caso le caratteristiche che sono richieste alle frasi sono spiegate approfonditamente, nel secondo caso la regola è molto vaga: «Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della precisione». Data la generalità della regola del manuale delle Camere, per l'analisi di questa e delle altre due leggi prenderò in considerazione soltanto la disposizione del manuale delle regioni, che comprende e approfondisce i principi della regola dell'altro manuale. Ad ogni modo nella legge 71/2017 queste regole non sono rispettate.

La legge conta ventotto commi complessivi, di cui ventidue sono frasi uniche (il capoverso e la frase coincidono). Questo stile commatico, sintatticamente molto denso, è tipico dei testi normativi ma in genere non aiuta la loro comprensibilità perché spesso porta alla creazione di frasi talmente lunghe e colme di proposizioni e incisi che il lettore, per comprenderle appieno, è costretto a leggerle più di una volta. Di seguito alcuni esempi dal testo, in cui ho sottolineato in corsivo la proposizione principale.

- (1) «2. *Il tavolo tecnico di cui al comma 1*, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *redige*, entro sessanta giorni dal suo insediamento, *un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del

programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.» (articolo 3, comma 2).

(2) «1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, *il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole*, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.» (articolo 4, comma 1).

(3) «1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, *è applicabile la procedura di ammonimento* di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.» (articolo 7, comma 1).

In questi tre esempi le proposizioni principali sono evidenziate in corsivo. La particolare lunghezza delle frasi va di pari passo a un'organizzazione sintattica elaborata e dispersiva, che causa importanti difficoltà di comprensione. Nell'esempio (1) la proposizione principale è interrotta da una proposizione relativa implicita, che separa il soggetto dal verbo, e da un inciso, che divide il verbo dall'oggetto; segue un ulteriore inciso e una proposizione coordinata alla principale. Nell'esempio (2) la proposizione principale è preceduta da un inciso

che precisa le finalità del comma; il soggetto è separato dal verbo e dall'oggetto da due incisi e, infine, sono collocate una proposizione implicita al gerundio e una proposizione coordinata alla principale. Inoltre, sia nell'esempio (1) che nel (2) è presente una locuzione costituita da un verbo e da un sostantivo che è stata utilizzata al posto di un verbo semplice: la frase si allunga maggiormente causando così ulteriore difficoltà nella comprensione. Infine, nell'esempio (3) la proposizione principale è preceduta da una lunga subordinata: la particolare lunghezza è dovuta alla presenza di diverse proposizioni legate ad essa.

Seguendo le raccomandazioni del manuale delle regioni, le possibili riscritture dei commi potrebbero essere quelle che seguono (in corsivo le parti modificate).

«2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca coordina il tavolo tecnico di cui al comma 1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il tavolo tecnico redige un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008. Inoltre, il tavolo tecnico realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori, collaborando con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia».

«1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1. L'adozione delle linee di orientamento avviene dopo aver sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può collaborare con la Polizia postale e delle comunicazioni».

«1. La procedura di ammonimento è applicabile fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612

del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne mediante la rete internet. La procedura di ammonimento *è prevista* all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni».

In queste riscritture le frasi uniche sono state suddivise in più frasi indipendenti e gli incisi sono stati collocati agli estremi del periodo, così da assicurare la linearità del testo e alleggerirlo. Inoltre, la proposizione principale precede le proposizioni subordinate e i verbi semplici sostituiscono le locuzioni complesse. In questo modo il messaggio veicolato risulta più chiaro e comprensibile.

Nella legge 71/2017 sono presenti altre locuzioni complesse, che sono state usate al posto di verbi più semplici rendendo più lungo e artificioso il testo.

- (4) «2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line *aventi ad oggetto* anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori *ponendo in atto* un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro *messa in ridicolo.*» (articolo 1, comma 2).
- (5) «2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di *provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco* richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere

analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» (articolo 2, comma 2).

(6) «3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche *avvalendosi della collaborazione* delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.» (articolo 4, comma 3).

(7) «6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati *volti a sostenere* i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché *a rieducare*, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.» (articolo 4, comma 6).

Di seguito delle proposte di riscrittura (in corsivo le parti modificate).

«2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line *che riguardano* anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori *attuando* un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

In questa riscrittura le locuzioni sono state sostituite da verbi semplici; in particolare, nel primo caso la proposizione implicita al participio è stata sostituita da una proposizione esplicita relativa, come consiglia la regola n. 8 del manuale per le regioni.

«2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di *oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali del minore richiesti*, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

«3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche *collaborando con le Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio*».

«6. I servizi territoriali promuovono specifici progetti personalizzati *che sostengono i minori vittime di atti di cyberbullismo e rieducano i minori artefici di tali condotte anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale. Questi progetti sono realizzati* con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge e nell'ambito delle risorse disponibili».

In quest'ultima riscrittura la sintassi è stata riorganizzata perché disorientante e poco lineare, e le locuzioni sono state sostituite da verbi semplici.

2. Lo stile di scrittura delle norme

Nel manuale delle Camere non ci sono regole che stabiliscono quale stile privilegiare nella scrittura dei testi normativi, mentre nel manuale per le regioni questo aspetto è regolamentato nel paragrafo 3.

Nella legge 71/2017 questa regola è violata più volte.

(1) «2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, [...], nonché la diffusione di contenuti on line aventi

ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un *serio abuso*, un *attacco dannoso*, o la loro messa in ridicolo.» (articolo 1, comma 2).

- (2) «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza [...] anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da *identificare espressamente* tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste [...]» (articolo 2, comma 1).
- (3) «[...] Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun *compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento* comunque denominato.» (articolo 3, comma 1).
- (4) «[...] Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun *compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento* comunque denominato.» (articolo 3, comma 3).
- (5) «[...] Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, *nell'ambito del programma* «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.» (articolo 3, comma 7).
- (6) «[...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne *informa tempestivamente* i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.» (articolo 5, comma 1).

(7) «2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche [...] e il patto educativo di corresponsabilità [...] sono integrati con *specifici riferimenti* a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.» (articolo 5, comma 2).

In questi esempi gli elementi evidenziati in corsivo sono le parti che violano la regola e causano ridondanze e ambiguità senza aggiungere nulla all'imperatività della norma. Una osservazione riguardo gli esempi (3) e (4). Per essere certi che i termini evidenziati sono sovrabbondanti e non necessari, e quindi prima di proporre una riscrittura, occorre consultare uno specialista: *compenso*, *indennità*, *gettone di presenza*, *rimborso spese*, *emolumento* appartengono alla stessa categoria semantica perché indicano un guadagno, un'entrata in genere, ma non significano esattamente la stessa cosa.

Di seguito le proposte di riscrittura degli esempi precedenti, tranne il (3) e il (4).

«2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, [...], nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un ~~serio~~ *abuso*, un *attacco dannoso*, o la loro messa in ridicolo».

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza [...] anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da *identificare espressamente* tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste [...]».

«[...] Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, ~~nell'ambito del~~ *nel programma* «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

«[...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne *informa tempestivamente* i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

«2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche [...] e il patto educativo di corresponsabilità [...] sono integrati con ~~specifici~~ *riferimenti* a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti».

3. I tempi e i modi dei verbi

La regola n. 4 del manuale per le regioni e la regola b) del paragrafo 4 del manuale delle Camere disciplinano il tempo e il modo dei verbi nei testi normativi. Nel manuale per le regioni le condizioni per rispettare questa regola sono approfondite maggiormente rispetto all'altro manuale, mentre condividono l'esigenza di uniformità e la preferenza per l'indicativo presente, escludendo il congiuntivo e il futuro per esprimere l'imperatività della norma.

Nella legge 71/2017 queste regole non sono seguite: non c'è uniformità nell'uso dei verbi e per esprimere l'imperatività della norma sono utilizzati sia l'indicativo presente che il congiuntivo. Inoltre, è diffuso l'uso di verbi al participio e al gerundio, che allontanano la lingua utilizzata nel testo da quella più comune.

Di seguito riporto alcune frasi che contengono verbi al congiuntivo (i primi quattro esempi) e al participio (gli esempi (5), (6) e (7); i verbi analizzati sono in corsivo).

- (1) «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che *abbia subito* taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al

titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non *integrino* le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.» (articolo 2, comma 1).

(2) «2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non *abbia comunicato* di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non *vi abbia provveduto*, o comunque nel caso in cui non *sia* possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» (articolo 2, comma 2).

(3) «2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché' di ex studenti che *abbiano* già *operato* all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di

governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.» (articolo 4, comma 2).

- (4) «1. Salvo che il fatto *costituisca* reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che *venga* a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.» (articolo 5, comma 1).

Nell'esempio (1) sono presenti due verbi al congiuntivo la cui presenza non è giustificata da esigenze grammaticali specifiche. In particolare, il verbo *integrare* è coniugato al congiuntivo perché la proposizione è introdotta dalla congiunzione condizionale *qualora*, che lo richiede necessariamente. Il manuale per le regioni consiglia di usare sempre la congiunzione condizionale *se* nei periodi ipotetici (cfr. par. 7), proprio perché permette di ricorrere all'indicativo presente piuttosto che al congiuntivo. Un esempio di riscrittura potrebbe essere il seguente (in corsivo le parti modificate):

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che *ha subito* taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche *se* le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non *integrano* le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

Nell'esempio (2) sono presenti tre verbi al congiuntivo, che sono richiesti dalla congiunzione *qualora* e dalla locuzione condizionale *nel caso in cui*. Dunque anche

in questo caso l'uso del congiuntivo potrebbe essere evitato in tutti e tre i contesti preferendo la congiunzione *se*.

«2. *Se*, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non *ha comunicato* di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non *vi ha provveduto*, o comunque nel caso in cui non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Anche la presenza del verbo al congiuntivo nell'esempio (3) non ha una giustificazione grammaticale e potrebbe essere evitato in favore dell'indicativo presente.

«2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che *hanno già operato* all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Infine, nell'esempio (4) il primo verbo evidenziato è richiesto dalla locuzione *salvo che* e da tutti i suoi sinonimi, quindi anche se la si volesse sostituire con un'altra più vicina alla lingua comune, il modo del verbo non subirebbe cambiamenti. Al contrario, il secondo verbo evidenziato potrebbe essere modificato all'indicativo senza inficiare il senso logico della frase.

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che *viene* a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

Nella legge 71/2017 ricorrono spesso verbi al participio e al gerundio che minano l'uniformità e la comprensibilità del testo perché lo allontanano dalle forme della lingua comune. È possibile dispensare da questi modi verbali nel momento in cui utilizzandone altri, ed eventualmente riorganizzando la sintassi delle frasi, il senso logico non cambia. Infatti, l'uso di questi verbi spesso è legato alla complessità sintattica con cui sono organizzate le frasi e al numero di informazioni presenti in esse.

(5) «4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse *elaborati* da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, *agevolando e valorizzando* il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, *operante* a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. [...]» (articolo 4, comma 4).

(6) «3. Agli oneri *derivanti* dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente *iscritto*, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente *utilizzando* l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.» (articolo 6, comma 3).

(7) «4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le *occorrenti* variazioni di bilancio.» (articolo 6, comma 4).

Nell'esempio (5) sono presenti un verbo al participio passato, due verbi al gerundio e un verbo al participio presente. Nella riscrittura che segue la frase è riorganizzata in modo da evitare l'uso dei due verbi al participio e delle proposizioni implicite che ne derivano (cfr. par. 6), mentre i due verbi al gerundio sono indispensabili per conservare il senso logico della frase.

«4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse *che reti di scuole elaborano* in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità. *L'obiettivo è favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, che opera a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.* [...]».

Nell'esempio (6) sono presenti un verbo al participio presente, un altro al participio passato e un verbo al gerundio; in nessuno di questi casi è grammaticamente impossibile usare l'indicativo presente. Di seguito una proposta di riscrittura.

«3. Agli oneri *che derivano* dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente *che è iscritto*, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Allo scopo è *utilizzato parzialmente* l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Infine, il participio all'esempio (7) ha funzione nominale, diversamente da quelli negli esempi precedenti che hanno funzione verbale. Nella lingua comune il participio non è usato spesso a prescindere dalla funzione che svolge e soprattutto se esistono dei sinonimi utilizzati con più frequenza, come nel caso dell'aggettivo *occorrenti*. Quest'ultimo infatti potrebbe essere sostituito da un termine più comune come *necessario* o *indispensabile*.

«4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le *necessarie* variazioni di bilancio».

4. I verbi modali

Entrambi i manuali consigliano di evitare l'uso dei verbi modali per sottolineare l'imperatività della norma. In particolare, il manuale statale fa riferimento a tre verbi specifici (*deve*, *ha l'obbligo di*, *è tenuto a*), mentre il manuale per le regioni ai tre verbi *potere*, *dovere*, *volere* e tutti i loro sinonimi. Anche in questo caso la regola del manuale per le regioni è più precisa e non lascia spazio a espedienti.

Nella legge 71/2017 sono presenti i verbi modali *potere* e *dovere*, ma solo nei seguenti contesti violano la regola del manuale.

- (1) «3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui *devono attenersi* gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. [...]» (articolo 3, comma 3).
- (2) «[...] Dall'adozione delle linee di orientamento non *devono derivare* nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» (articolo 4, comma 2).
- (3) «È *fatto obbligo* a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.» (formula di chiusura).

In questi tre casi i verbi modali sono usati per indicare un comportamento doveroso, ma nei testi normativi questo valore imperativo lo detiene l'indicativo presente, con lo scopo di rendere esplicita l'obbligatorietà della norma.

«3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui *si attengono* gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. [...]».

«[...] Dall'adozione delle linee di orientamento non *derivano* nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

«*Ogni persona giuridica la osserva e la fa osservare* come legge dello Stato».

5. Le frasi negative

Il manuale delle Camere (paragrafo n. 4, lettera e) indica di evitare la doppia negazione ma non dice nulla sulle semplici negazioni, al contrario dell'altro manuale (regola n. 7) che consiglia di preferire le frasi negative in generale, se e quando grammaticalmente possibile.

Nell'articolo 7, comma 1, della legge analizzata sono presenti due negazioni:

«1. *Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia* per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni».

Il senso logico della frase è che l'ammonimento può essere applicabile finché non è presentata una querela o una denuncia. Dunque, la presenza dell'avverbio *non* rende la frase ambigua in quanto non si comprende se e quando può essere

avviata la procedura di ammonimento. Nella riscrittura che segue la sintassi della frase è riorganizzata secondo le raccomandazioni della regola n. 2 del manuale, e le negazioni sono omesse in modo da rendere la frase più chiara e comprensibile senza compromettere il senso logico del testo (in corsivo le modifiche).

«1. La procedura di ammonimento è applicabile *fino a quando è proposta querela o è presentata denuncia* per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, mediante la rete internet. *La procedura di ammonimento è prevista all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni*».

6. I nessi logici tra le frasi

Le connessioni tra le frasi sono disciplinate solamente dal manuale per le regioni, alla regola n. 8.

Nella legge 71/2017 le raccomandazioni contenute in questa regola non sono seguite. In particolare, le proposizioni implicite sono utilizzate per unire più concetti tra loro in un'unica frase. Alcuni esempi sono presenti nel paragrafo 4, mentre altri sono di seguito (in corsivo le proposizioni implicite).

(1) «1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, *assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche*» (articolo 1, comma 1).

(2) «4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai

cittadini, *coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.*» (articolo 3, comma 4).

Nell'esempio (1) la proposizione evidenziata è un'implicita al gerundio; la relazione tra questa e la principale è poco chiara perché non sono presenti congiunzioni o avverbi con la funzione di connettivi. Nella riscrittura che segue ho formato due frasi indipendenti, in modo da evitare la proposizione al gerundio, in favore di una frase esplicita all'indicativo presente. In più, è stato necessario ripetere il soggetto per avere maggiore comprensibilità e chiarezza.

«1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. *La legge assicura l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.*»

Nell'esempio (2) sono presenti tre proposizione implicite, una al gerundio e una al participio. Come nell'esempio precedente, è la proposizione al gerundio a creare ambiguità circa il significato della frase. Di seguito propongo un'alternativa:

«4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, *che coinvolgono primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.*»

Nella riscrittura la proposizione implicita lascia spazio alla proposizione relativa all'indicativo, che rende esplicito il rapporto con la principale.

7. Le congiunzioni e le locuzioni condizionali

Nelle proposizioni che esprimono la condizione del periodo ipotetico presenti nella legge 71/2017 non è utilizzata mai la congiunzione *se*, al contrario di quanto consigliato dal manuale per le regioni (regola n. 10).

- (1) «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche *qualora* le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.» (articolo 2, comma 1).
- (2) «2. *Qualora*, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque *nel caso in cui* non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» (articolo 2, comma 2).

Nell'esempio (1) il periodo ipotetico è introdotto dalla congiunzione *qualora*, mentre nell'esempio (2) ci sono due periodi ipotetici, introdotti da *qualora* e dalla locuzione congiuntiva *nel caso in cui*. In entrambi i casi sarebbe preferibile utilizzare la congiunzione *se* che non richiede necessariamente il verbo al

congiuntivo, come le altre, bensì all'indicativo, e dunque rende la frase meno complessa e più vicina alla lingua comune¹⁰.

8. Scelta ed uso dei termini

La terminologia dei testi normativi è ben disciplinata in entrambi i manuali: nella regola n. 13 del manuale per le regioni, e nelle raccomandazioni del paragrafo n.4 del manuale delle Camere.

Nella legge 71/2017 sono presenti termini e locuzioni che rendono difficile la comprensione del testo, in alcuni casi perché sono lontane dalla lingua comune, in altri perché allungano eccessivamente la frase e in altri casi ancora perché sono ambigue. Nella tabella che segue sono riportati i termini e le locuzioni in questione e alcuni dei possibili termini e locuzioni della lingua comune alternativi agli originali.

L.71/2017	Lingua comune
<i>a decorrere da</i>	a partire da
<i>addì</i>	il giorno
<i>al fine di</i>	per
<i>al medesimo comma</i>	al comma
<i>altresì</i>	inoltre
<i>analoga</i>	stessa
<i>con l'ausilio di</i>	per mezzo di
<i>conformemente a</i>	secondo
<i>dal medesimo comma</i>	dal comma
<i>di cui a</i>	previsto da

¹⁰ Per le riscritture dei commi cfr. par. 3.

<i>emolumento</i>	compenso
<i>esercente</i>	che esercita
<i>il predetto codice</i>	il codice
<i>in applicazione di</i>	secondo
<i>in sinergia</i>	in collaborazione
<i>informativa</i>	comunicazione
<i>istanza</i>	richiesta
<i>le disposizioni di cui</i> <i>(al comma/ articolo)</i>	il comma l'articolo
<i>mediante</i>	attraverso
<i>modificazioni</i>	modifiche
<i>nel caso in cui</i>	se
<i>nonché</i>	e inoltre
<i>ovvero</i>	oppure cioè
<i>parzialmente</i>	in parte
<i>presente</i>	questo
<i>primariamente</i>	per primo
<i>qualora</i>	se
<i>salvo che</i>	a meno che
<i>taluno</i>	uno
<i>unitamente a</i>	insieme a con
<i>vigente</i>	in vigore

Tabella 3. Termini e locuzioni che, nella legge 17/2017, possono essere evitati secondo le regole redazionali dei manuali.

Seguono alcuni esempi dal testo della legge, e le rispettive proposte di riscrittura.

- (1) «6. I servizi territoriali, *con l'ausilio delle* associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità *della presente* legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati *volti a* sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo *nonché* a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.» (articolo 4, comma 6).

«6. I servizi territoriali promuovono specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo *e inoltre* a rieducare i minori artefici di tali condotte anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, *per mezzo delle* associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità *di questa* legge e nell'ambito delle risorse disponibili».

- (2) «2. *Ai fini dell'ammonimento*, il questore convoca il minore, *unitamente ad* almeno un genitore o ad altra persona *esercante* la responsabilità genitoriale.» (articolo 7, comma 2).

«2. Il questore convoca il minore *per l'ammonimento*, *insieme ad* almeno un genitore o ad altra persona *che esercita* la responsabilità genitoriale».

- (3) «1. *Salvo che* il fatto costituisca reato, *in applicazione* della normativa vigente e delle disposizioni *di cui al* comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti *esercanti* la responsabilità genitoriale *ovvero* i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.» (articolo 5, comma 1).

«1. *A meno che* il fatto costituisca reato *secondo la* normativa vigente e *le* disposizioni *previste dal* comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti *che esercitano* la responsabilità

genitoriale *cioè* i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo».

9. L'uniformità terminologica

Il principio di uniformità terminologica è regolamentato dalla lettera a) del paragrafo 4 del manuale statale e dalla regola n. 18 del manuale per le regioni.

Nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 71/2017 è presente una violazione a questa regola: si fa riferimento ad uno stesso concetto usando termini differenti.

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media *un'istanza* per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento *dell'istanza* di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga *richiesta*, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

I termini evidenziati sono quelli di *istanza* e *richiesta*, e si riferiscono allo stesso concetto. Per mantenere l'uniformità terminologica in tutto il testo di legge, ogni volta che si fa riferimento a questo concetto è preferibile utilizzare lo stesso termine. In questo caso, tra i due termini evidenziati *richiesta* è il più adatto perché più semplice ed accessibile di *istanza*.

10. I termini stranieri

L'uso dei termini stranieri nei testi normativi è disciplinato dalle lettere m) e n) e dalle raccomandazioni del paragrafo 4 del manuale statale, e dalla regola n. 21 del manuale per le regioni.

I termini stranieri nella legge 71/2017 sono tutti anglicismi diffusi nella lingua comune, motivo per cui non causano incomprensioni. Un'eccezione è presente nell'articolo 2, comma 1:

«1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

In questo caso il problema non è tanto l'inglese quanto il fatto che la forma estesa *Uniform resource locator* della sigla URL non è di uso comune nella lingua

italiana (al contrario della sigla stessa) quindi in questo contesto risulta fuorviante e andrebbe omessa¹¹.

11. Le sigle

Il manuale delle Camere dedicate alle sigle e alle abbreviazioni il paragrafo 14, mentre il manuale per regioni disciplina le sigle con la regola n. 23, e le abbreviazioni con la n. 22. Dato che non ci sono abbreviazioni, questo paragrafo è dedicato alle sigle presenti nella legge esaminata, tenendo presenti le regole di entrambi i manuali perché sono molto simili.

Nella legge 71/2017 è presente una sigla, o meglio un acronimo, al comma 1 dell'articolo 2:

«[...] anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo *URL (Uniform resource locator)*, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

La sigla evidenziata in corsivo è conforme alla regola soltanto in parte. Secondo il manuale per le regioni, quando in un testo normativo si usa una sigla, la prima volta si scrive per intero l'espressione da cui deriva facendola seguire dalla sigla fra parentesi tonde. Nel caso citato la norma viene rispettata seppur invertendo l'ordine, dato che è la sigla a dover seguire tra parentesi la forma estesa e non il contrario: *Uniform resource locator (URL)*. Però anche scritta in questo modo non sarebbe utile alla chiarezza e alla comprensibilità del testo perché comunemente la forma estesa di *URL* non è diffusa tanto quanto la sigla. Quindi, piuttosto sarebbe opportuno dare una definizione per chiarire il significato della sigla, come nella riscrittura che segue.

¹¹ Cfr. par. che segue.

«[...] anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (*indirizzo univoco di un sito web*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici».

12. I nomi di enti e organi composti da più parole

I nomi di enti e organi composti da più parole sono regolati in maniera specifica nel manuale per le regioni (regola n. 26); nell'altro manuale c'è soltanto un riferimento nel paragrafo 14 dedicato alle sigle e alle abbreviazioni: «b) Se un ente, un organo o un qualunque istituto [...] è citato ripetutamente nel medesimo atto legislativo, è ammesso che, dopo la prima citazione (recante la denominazione per esteso e la sigla tra parentesi), le successive siano effettuate con la sola sigla».

Una violazione alla regola n. 26 del manuale per le regioni è presente nell'articolo 4, comma 4:

«Gli *uffici scolastici regionali* promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, [...]».

Le parole evidenziate sono la forma estesa della sigla USR, che indica uno degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui almeno la lettera iniziale della prima parola andrebbe scritta in maiuscolo, come da regola.

13. La punteggiatura

Sono presenti regole che riguardano la punteggiatura soltanto nel manuale per le regioni. Nel testo qui esaminato non è seguita in particolare la regola n. 28.

Nella legge 71/2017 il trattino (-) è l'unico segno interpuntivo che è utilizzato in maniera difforme alle regole del manuale.

Il trattino ha la funzione di unire due parole collegate occasionalmente. Nel caso seguente il trattino è utilizzato per specificare quale dipartimento all'interno del Ministero della giustizia si occupa di cyberbullismo.

- (1) «1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il *Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, [...]» (articolo 4, comma 1).

Questo uso non è sbagliato ma non è previsto dal manuale, quindi c'è una soluzione migliore, più fluida:

«1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, [...]».

Nel testo è presente un altro contesto in cui l'uso del trattino non è previsto secondo le regole:

- (2) «2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo *5-bis* del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.» (articolo 5, comma 2).

Nell'esempio (2) il trattino è usato per dividere due termini che solitamente nei testi normativi ricorrono vicini, dunque è superfluo e se ne potrebbe prescindere. Inoltre, le regole di citazione degli atti normativi non prevedono la presenza del trattino in contesti simili.

14. I riferimenti interni e i riferimenti esterni di atti normativi

Le regole sui riferimenti che sono violate nella legge 71/2017 sono collocate nei paragrafi 11 e 12 del manuale statale e nei paragrafi 33, 35, 37, 56, 57 e 60 del manuale per le regioni.

Nella legge 71/2017 queste regole sono seguite solo in parte: le citazioni dei testi normativi esterni mancano del titolo dell'atto, quando esso è citato per la prima volta (come richiesto dalle regole 33 e 35 del manuale per le regioni). In alcuni casi l'oggetto delle disposizioni citate è indicato senza rimandi diretti al titolo, ma in altri casi la mancanza di un qualunque tipo di riferimento all'argomento dell'atto causa difficoltà nella comprensione del rinvio. Invece per quanto riguarda i riferimenti interni, cioè ad altre parti dello stesso atto, sono utilizzati in maniera eccessiva rispetto alla lunghezza e al numero degli articoli della legge. Dato che la legge 71/2017 non è particolarmente complessa, i riferimenti interni andrebbero usati con parsimonia e solo quando necessari per mettere in relazione diverse parti del testo e per evitare duplicazioni.

Di seguito alcuni esempi.

- (1) «[...] anche qualora *le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge*, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino *le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, ovvero da altre norme incriminatrici.» (articolo 2, comma 1).

Il primo rinvio evidenziato è interno e potrebbe essere omesso specificando quali sono le condotte a cui si fa riferimento. Infatti, il comma citato non è molto distante dal comma 1 dell'articolo 2, quindi la relazione tra le due parti della legge non necessita di essere resa esplicita; inoltre, dato che non c'è ambiguità nel riferimento non è necessario aggiungere *della presente legge*. Invece, il secondo rinvio evidenziato è esterno e in questo caso sono presenti tutte le informazioni necessarie a garantire la comprensione del testo senza consultare altri atti. Il

problema è nel modo in cui sono state organizzate le informazioni all'interno della citazione: la citazione è scritta in una forma intermedia rispetto a quelle consigliate nel manuale per le regioni, per cui potrebbe essere migliorata. Di seguito la riscrittura.

«[...] anche qualora *le condotte di cyberbullismo*, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino *le fattispecie previste dall'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali)*, ovvero da altre norme incriminatrici».

(2) «3. *Il piano di cui al comma 2* è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per *l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1*, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal *tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo*, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con *il decreto di cui al medesimo comma 1*. [...]» (articolo 3, comma 3).

In questo secondo esempio sono presenti quattro rinvii interni che, vista la brevità del comma, rendono il testo macchinoso. Come nell'esempio (1), alcuni dei rinvii evidenziati possono essere evitati indicando con precisione l'argomento a cui si fa riferimento.

«3. *Il piano di azione* è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il codice *di coregolamentazione* è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il

compito di identificare procedure e formati standard per *l'istanza prevista dall'articolo 2, comma 1*, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal *tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare *l'istanza* secondo modalità disciplinate con *il decreto previsto dal comma 1*. [...]

Nella riscrittura ho evidenziato in corsivo le modifiche: mentre in alcuni casi è stato possibile omettere il riferimento e sostituirlo con una specificazione dell'argomento a cui si rinvia, in altri casi il riferimento interno è risultato necessario per dare comprensibilità al testo.

- (3) «1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (articolo 6, comma 1).

Anche in questo esempio sono presenti un riferimento interno e uno esterno. Il primo è utile all'interpretazione del testo, mentre il secondo potrebbe essere migliorato, in modo simile al rinvio presente nell'esempio (2).

«1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)».

Inoltre, nell'articolo 5, comma 2, c'è un errore di citazione.

- (4) «2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici

riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.»

Il primo rinvio è conforme alle regole del manuale per le regioni, al contrario della seconda citazione, che si riferisce allo stesso testo normativo. Di seguito una possibile riscrittura.

«2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità *previsto dall'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 249/1998* sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.»

Il fatto che, nella legge qui esaminata, anche dove è possibile usare la forma abbreviata è sempre preferita la forma estesa per le citazioni, causa l'aumento della lunghezza e della macchinosità del testo. A questo proposito, un intervento migliorativo potrebbe alleggerire e abbreviare il testo rendendolo più accessibile. Di seguito un esempio e una possibile riscrittura; in questo caso è presente un errore nella forma di citazione perché l'ordine di citazione da seguire è crescente. Inoltre, il rinvio si riferisce ad una legge già citata in precedenza nel testo, dunque è possibile usare la forma abbreviata di citazione.

(5) «5. *Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107*, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, [...]» (articolo 4, comma 5).

«5. *Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera h) della l. 107/2015*, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, [...]».

In ogni caso è importante che ci sia uniformità tra le citazioni, per cui una volta scelta la forma di citazione semplificata è bene mantenerla costantemente in tutto il testo.

15. Le caratteristiche degli articoli nei testi normativi

Nella legge 71/2017 le regole che disciplinano l'articolo non sempre sono rispettate. Nel manuale statale alla numerazione e rubricazione degli articoli è dedicato il paragrafo 5, e nel manuale per le regioni li è dedicata la regola n. 47.

La rubrica dell'articolo 5 è la seguente: «Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero». Innanzitutto, il termine «informativa» è un burocratismo scarsamente esplicativo perché poco comune. Inoltre, vista la lunghezza dell'articolo e il numero dei commi questa rubrica è particolarmente lunga. Di seguito l'articolo:

- (1) «1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti».

Nell'articolo non si parla di «progetti di sostegno e di recupero» ma di «azioni di carattere educativo», quindi nella rubrica sarebbe meglio mantenere la stessa terminologia presente nel testo. Inoltre, nella rubrica è usato l'iperonimo *famiglie*,

mentre nel testo si parla di «soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti»: in questo caso la disomogeneità è giustificata dal fatto che nel testo si voluto precisare il significato dell'iperonimo nella rubrica.

Un'altra osservazione può essere fatta riguardo l'articolo 6:

(2) «Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

La rubrica deve contenere gli argomenti principali trattati nell'articolo, ma in questo caso si fa riferimento soltanto ad uno degli argomenti trattati in seguito. Tra l'altro, l'argomento trattato nel comma 1 è più compatibile con la materia dell'articolo 3 che con quella dell'articolo 6, quindi non c'è omogeneità nei contenuti.

16. Le caratteristiche dei commi nei testi normativi

Nella legge 71/2017 non ci sono violazioni alle regole che nei due manuali disciplinano i commi; le regole sono presenti ai paragrafi 48 e 49 del manuale per le regioni e al paragrafo 7 del manuale delle Camere. L'unica osservazione che si può fare riguarda la suddivisione dei commi in più periodi, per cui sembra esserci una certa ritrosia, mentre è preferita di gran lunga la frase unica (22 commi sui 28 complessivi contengono frasi uniche). Di per sé ricorrere alla frase unica non è sbagliato, ma se causa ambiguità e difficoltà è meglio evitarla e utilizzare più frasi indipendenti; la cosa importante è che i testi normativi siano chiari e comprensibili, mentre è da evitare quanto più possibile di perseguire l'eleganza e la ricercatezza a discapito della semplicità e della chiarezza.

Di seguito alcuni esempi di frase unica.

- (1) «1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.» (articolo 2, comma 1).

- (2) «5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.» (articolo 4, comma 5).
- (3) «1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.» (articolo 7, comma 1).

17. Le partizioni interne al comma

Nei testi normativi le partizioni interne al comma possono essere usate per evidenziare una serie di proposizioni di un periodo tra loro coordinate, oppure un'enumerazione. Questi principi si trovano al paragrafo 7, dalla lettera e) alla i), del manuale statale e alla regola 49 del manuale per le regioni.

Nella legge esaminata sono presenti delle enumerazioni che però sono prive di partizioni interne nonostante in alcuni casi potrebbero tornare utili, sia per

focalizzare l'attenzione sui singoli punti che per snellire e alleggerire il testo. Le enumerazioni più corpose, che compongono quasi tutto il comma, sono le seguenti (in corsivo i punti dell'elenco).

- (1) «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte *rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.* Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.» (articolo 3, comma 1).
- (2) «2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: *la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché' di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» (articolo 4, comma 2).

Legge 20 agosto 2019, n. 92. Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica

1. La formulazione sintattica dei precetti normativi

Nella legge 92/2019 sono presenti periodi tanto lunghi da compromettere la chiarezza e la semplicità del testo, andando contro le regole dei manuali di redazione, in particolare la regola n. 2 del manuale per le regioni e la lettera b) del paragrafo 2 del manuale delle Camere¹². Alcuni di questi periodi sono frasi uniche che compongono interi commi (il capoverso e la frase coincidono); la frase unica può essere utilizzata in caso di commi piuttosto brevi e che contengono poche informazioni, ma se il concetto da esprimere è più complesso è consigliabile organizzare il comma in più periodi.

Di seguito alcuni esempi, in cui ho sottolineato in corsivo la proposizione principale.

- (1) «3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, *il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale*, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.» (articolo 5, comma 3).
- (2) «1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica* che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i

¹² Cfr. il paragrafo 1 a pag. 7.

licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
 - b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
 - c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
 - d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
 - e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
 - f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
 - g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
 - h) formazione di base in materia di protezione civile.» (articolo 3, comma 1).
- (3) «2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, *l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali*, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:
- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
 - b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
 - c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.» (articolo 5, comma 2).

Le frasi (1), (2) e (3) sono esempi di frasi uniche. Le frasi degli esempi (2) e (3) contengono ognuna un elenco puntato, la cui organizzazione di per sé mitiga le difficoltà della frase unica ma non rende il testo più comprensibile. Infatti, le elencazioni possono risultare dispersive e rendere oscuro il testo quando contengono puntualizzazioni (come negli esempi (2) e (3), ragione per cui il manuale consiglia di evitare gli incisi. Un capoverso simile dovrebbe essere rivisto alla luce dei principi dei manuali.

Per poter formulare periodi chiari e brevi è bene usare i verbi semplici piuttosto che le locuzioni formate da un verbo e un sostantivo. Nell'esempio (3) è presente la locuzione *tener conto*, mentre sarebbe preferibile un verbo semplice che veicoli lo stesso significato della locuzione, come *considerare*. Sempre nell'esempio (3) è ripetuta più volte la locuzione *essere in grado di*, che potrebbe essere sostituita

con un verbo più semplice come *potere* o *sapere* (con il significato di *poter/saper fare*). Nella legge 92/2019 altre locuzioni formate da un verbo e un sostantivo si trovano nell'articolo 13 e nella formula di chiusura della legge (in corsivo le parti interessate).

- (4) «1. Le amministrazioni interessate *provvedono all'attuazione* della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

In questo caso la locuzione «provvedono all'attuazione» è sostituibile con il verbo semplice «attuano», in questo modo:

«1. Le amministrazioni interessate *attuano la* presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- (5) «È *fatto obbligo* a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

«è fatto obbligo» è sostituibile con un verbo semplice in seguito ad una riorganizzazione sintattica della frase; infatti, in quest'ultimo caso sono violate anche la regola 5 del manuale per le regioni e la regola al paragrafo 4, lettera c) del manuale delle Camere, a causa dell'uso di uno dei sinonimi del verbo modale *dovere*. La frase potrebbe essere riscritta eliminando il verbo modale, e quindi la locuzione formata dal verbo e il sostantivo, ad esempio in questo modo: «A tutti spetta osservarla e farla osservare come legge dello Stato».

Un'altra violazione alla regola n. 2 del manuale per le regioni, presente nella legge 92/2019, riguarda la collocazione delle proposizioni subordinate rispetto alla frase principale. Di seguito due esempi (in corsivo la proposizione principale).

- (6) «1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione *è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione*

civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. [...]» (articolo 2, comma 1).

(7) «2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, *sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale*. [...]». (articolo 4, comma 1).

(8) «2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, *le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi* e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.» (articolo 6, comma 2).

Inoltre, nei testi normativi come questo è preferibile che la proposizione principale preceda le proposizioni subordinate, quindi una riformulazione più corretta delle frasi (6), (7) e (8) potrebbe essere la seguente.

«1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui all'articolo 1. L'insegnamento dell'educazione civica sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.»

«Gli istituti scolastici adottano iniziative di studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, per promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale.»

«Le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi per ottimizzare l'impiego delle risorse e per armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti sul tema dell'educazione civica. Inoltre, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete e specifici accordi in ambito territoriale, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale.»

2. Lo stile di scrittura delle norme

Nella legge 92/2019 ci sono violazioni alla regola n. 3 del manuale per le regioni, che regola lo stile di scrittura dei testi normativi. Negli esempi che seguono le parti che si allontanano dai suggerimenti del manuale sono evidenziate in corsivo.

Un primo esempio si trova nell'articolo 2, comma 8: «8. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti *compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*, [...]». Una frase simile si ripete nell'articolo 5, comma 7: «7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti *compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese*». I termini *compensi, indennità, rimborsi di spese, emolumenti, gettoni di presenza, utilità* appartengono alla stessa gamma semantica perché indicano un compenso, un guadagno, un'entrata in genere. Questi termini però non indicano precisamente la stessa cosa, per cui prima di proporre una riscrittura bisognerebbe consultare uno specialista per verificare se c'è un reale eccesso di termini che veicolano lo stesso significato e che non aggiungono nulla all'imperatività della norma, oppure tutti i termini in questione sono effettivamente necessari.

Altre violazioni alla regola sono le seguenti:

- (1) «[...] Tutte le azioni sono finalizzate ad *alimentare e rafforzare* il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.» (articolo 3, comma 2).
- (2) «3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che *tutti gli studenti*, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.» (articolo 4, comma 3).
- (3) «4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento *responsabile e consapevole* degli studenti al mondo del lavoro.» (articolo 4, comma 4).

Negli esempi (1) e (3) i termini evidenziati hanno un significato simile, non uguale, ma si riferiscono allo stesso argomento risultando così ridondati e superflui. Nell'esempio (2) la situazione è simile: dicendo *gli studenti* è già sottinteso il fatto che *tutti* sono coinvolti, non è necessario specificarlo.

3. I tempi e i modi dei verbi

Nella legge 92/2019 le violazioni alle regole dei manuali che disciplinano i tempi e i modi verbali risiedono nella mancata uniformità dei verbi presenti nel testo. Le regole in questione sono la n.4 del manuale per le regioni e la regola alla lettera b) del paragrafo 4 del manuale statale¹³. Di seguito riporto alcuni esempi di frasi con verbi al gerundio (esempi (1) e (2) e al participio (esempio (3)).

(1) «3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, *specificandone* anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. [...]» (articolo 2, comma 3).

(2) «1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche *integrando* il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *estendendolo* alla scuola primaria. [...]» (articolo 7, comma 1).

In questi due esempi la presenza del gerundio rende oscuro il legame tra le proposizioni e poco comprensibile la logicità della frase; inoltre, la loro presenza non è grammaticalmente giustificabile e quindi è consigliabile utilizzare verbi all'indicativo presente, se necessario riorganizzando la struttura sintattica della frase. Nell'esempio (2) al verbo *sostituire* è posposta la particella pronominale *ne*, che dovrebbe semplificare la comprensione del rapporto tra le proposizioni ma in

¹³ Cfr. con il paragrafo 3, pag. 15.

realtà non è sufficiente a rendere chiara la frase. Dato che nel manuale per le regioni la ripetizione di termini non è considerata un errore, sia nell'esempio (1) che nel (2) potrebbe essere utile per la chiarezza e la semplicità del testo. Propongo di seguito le riscritture.

«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. *Le istituzioni scolastiche specificano* anche, per ciascun anno di corso, l'orario *dell'insegnamento*, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti».

«1. La scuola rafforza la collaborazione con le famiglie al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile. *Inoltre, la scuola integra e estende* alla scuola primaria il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. [...]».

Un'altra violazione alle regole si ha in questo caso:

(3) «1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche *affidenti* all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. [...]» (articolo 6, comma 1).

In questo caso il participio presente ha funzione verbale e rende difficile l'immediata comprensione del testo perché generalmente i verbi al participio non sono utilizzati nella lingua comune. Nell'esempio (3) la sua presenza non è giustificata da nessuna esigenza linguistica specifica, per cui un verbo all'indicativo sarebbe stato preferibile. Nella riscrittura che segue, il verbo *afferire* è coniugato all'indicativo presente, e la proposizione implicita ha lasciato spazio ad una proposizione esplicita relativa.

«1. A decorrere dall'anno 2020 una quota parte pari a 4 milioni di euro annui è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche *che afferiscono* all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

4. I verbi modali

Nella legge 92/2019 sono presenti i verbi modali *potere* e *dovere*, che a volte indicano un comportamento doveroso e altre volte una possibilità. I manuali¹⁴ sconsigliano di utilizzarli per indicare un obbligo e per sottolineare l'imperatività della norma, mentre il verbo *potere* può essere usato per indicare una facoltà, una possibilità; inoltre, ci sono casi in cui il verbo modale è necessario per rendere la norma più incisiva. Di seguito alcune frasi che violano le regole:

- (1) «3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che *non può essere* inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. [...]» (art. 2, comma 3).
- (2) «8. Dall'attuazione del presente articolo *non devono derivare* incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 *non sono dovuti* compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, [...]» (art. 2, comma 8).
- (3) «Gli alunni *devono essere introdotti* alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, [...]» (art. 4, comma 1).

¹⁴ Regola n.5 del manuale per le regioni e regola alla lettera c) del paragrafo 4 del manuale delle Camere. Anche in questo caso la regola del manuale per le regioni è più precisa e non lascia spazio a espedienti.

(4) «7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti *non sono dovuti* compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.» (art. 5, comma 7).

(5) «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.» (formula di chiusura).

In tutti questi casi il verbo modale ha valore imperativo; dato che normalmente nei testi normativi questo valore è espresso dall'indicativo presente, i manuali sconsigliano di usare i verbi modali, quando possibile, per indicare l'obbligatorietà di una norma. Di seguito degli esempi di riscrittura secondo le regole.

«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, *che è uguale o superiore* a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. [...]».

«8. Dall'attuazione del presente articolo *non derivano* incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 *non spettano* compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, [...]».

«Gli alunni *sono introdotti* alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, [...]».

«7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti *non spettano* compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.»

«Spetta a tutti osservarla e farla osservare come legge dello Stato.»

5. La forma passiva dei verbi

Nella legge 92/2019 spesso l'agente del verbo passivo è la legge stessa, per cui secondo i manuali¹⁵ in questi casi è opportuno conservare la forma passiva piuttosto che sostituirla, per due ragioni: l'agente è chiaro e il passivo è necessario alla comprensione generale del testo. Diversi sono i casi seguenti, in cui la diatesi attiva potrebbe portare maggiore comprensione e meno oscurità al testo, senza cambiarne il senso logico.

- (1) «5. Per ciascuna classe è *individuato*, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.» (articolo 2, comma 5).

In questo caso soltanto il primo verbo con diatesi passiva potrebbe essere sostituito, mentre il secondo ha come agente la legge per cui non c'è ragione di preferire la forma attiva. In realtà in questa frase manca un'informazione: non è indicato in che modo è individuato il docente con compiti di coordinamento. A causa di questa mancanza proporre una riscrittura è piuttosto arduo.

- (2) «1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sono definite* linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica [...]» (articolo 3, comma 1).
- (3) «4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *sono determinati* i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, [...]» (articolo 5, comma 4).
- (4) «[...] Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *sono definite* le modalità attuative del presente comma e *sono stabiliti* i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.» (articolo 8, comma 1).

¹⁵ Regola n. 6 del manuale per le regioni e regola alla lettera d), paragrafo 4, del manuale delle Camere.

Nella citazione (2) il verbo in diatesi passiva si trova in un contesto fraseologico simile a quello delle citazioni (3) e (4).

Di seguito propongo due alternative alla forma passiva del verbo della frase (2).

«In attuazione dell'articolo 2, *il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con un decreto* le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica [...]»

«1. In attuazione dell'articolo 2, *il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto che contiene* linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica [...]»

Di seguito due alternative alla frase (3).

«*Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con un decreto* i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, [...]».

«4. *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto che contiene* i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, [...]».

Infine, due alternative alla frase (4).

«[...] *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce* le modalità attuative del presente comma *con un decreto* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e *stabilisce* i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo».

«[...] Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un decreto che definisce* le modalità attuative del presente comma e *stabilisce* i criteri e i requisiti, tra cui la

comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.»

6. Le frasi negative

Il manuale delle Camere consiglia di evitare le doppi negazioni al paragrafo 4, lettera e), mentre l'altro manuale suggerisce di evitare, quando possibile, anche le frasi negative vere e proprie (regola n. 7).

Nella legge 92/2019 l'unico contesto in cui è preferibile una frase affermativa piuttosto che una frase negativa si trova nell'articolo 2, comma 3.

«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, [...]».

«che non può essere inferiore a 33 ore annue» significa che l'orario deve essere uguale o superiore a 33 ore annue, quindi in alternativa si potrebbe scrivere così:

«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che è *uguale o superiore* a 33 ore annue, [...]».

7. I nessi logici tra le frasi

Nella legge 92/2019 le proposizioni implicite al gerundio e all'infinito sono frequenti, contrariamente a quanto indicato nella regola n. 8 del manuale per le regioni. Tuttavia, la loro presenza è giustificata perché concorrono alla validità e alla fondatezza della norma e fanno sì che non decada.

8. Le congiunzioni e le locuzioni condizionali

In nessun periodo ipotetico presente nella legge 92/2019 è utilizzata la congiunzione condizionale *se*, al contrario di ciò che è consigliato nel manuale per le regioni (regola n. 10).

Di seguito i periodi ipotetici presenti nel testo (in corsivo).

- (1) «[...] Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, *ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia*.» (articolo 2, comma 4).
- (2) «1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, *ove non già previsti*, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, [...]» (articolo 3, comma 1).

La congiunzione *ove* è distante dalla lingua comune e ambigua, ragione per cui è preferibile l'uso della congiunzione *se*, di più immediata e chiara comprensione.

«[...] Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, *se disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia*.»

«1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, *se non già previsti*, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, [...]».

9. Le enumerazioni

La legge 92/2019 contiene due enumerazioni, una nell'articolo 3, comma 1, e un'altra nell'articolo 5, comma 2. In nessuno di questi casi è espresso chiaramente

e correttamente il carattere dell'enumerazione, al contrario di quanto indicato nei manuali¹⁶.

(1) «1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
 - b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
 - c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
 - d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
 - e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
 - f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
 - g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
 - h) formazione di base in materia di protezione civile.»
- (articolo 3, comma 1).

¹⁶ Regola n. 11 del manuale per le regioni e regola del paragrafo 4, lettera g), del manuale delle Camere.

Si tratta di un'enumerazione che contiene sintagmi nominali; probabilmente ha carattere esemplificativo, e dunque secondo quanto contenuto nel manuale per le regioni la formula corretta che precede l'elenco dovrebbe contenere locuzioni come *in particolare, tra l'altro*. In realtà questo comma viola più di una regola dei manuali, per cui prima di tutto andrebbe riorganizzato sintatticamente per poi poter applicare correttamente le altre raccomandazioni. Dunque, la proposizione che introduce l'elenco potrebbe essere separata dal resto della frase per rendere più chiaro il nesso logico tra i periodi e più fluido il testo. Una riscrittura secondo le regole dei manuali fin qui analizzate potrebbe essere simile alla seguente.

«1. In attuazione dell'articolo 2, *il* decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *definisce* le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. *Se* non già previsti, le *linee guida* individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e specifici obiettivi di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. *Per definire le linee guida il decreto assume a riferimento in particolare le tematiche seguenti:* a) [...]».

(2) «2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
 - e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
 - f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
 - g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.»
- (articolo 5, comma 2).

Anche qui la formula suggerita dal manuale per le regioni non è utilizzata e sono presenti violazioni ad altre regole. L'uso dell'avverbio *almeno* suggerisce il carattere alternativo dell'elenco, che quindi sta ad indicare le abilità e le conoscenze di base che prevede l'offerta formativa, alle quali poi se ne possono aggiungere altre oppure no. Secondo il manuale per le regioni andrebbe utilizzata una formula specifica e, come nell'esempio precedente, anche qui occorrerebbe una rielaborazione della struttura sintattica della frase perché è particolarmente complessa. Però in questo caso se si applicassero alla lettera le regole il testo risulterebbe ancora più complesso di quanto già non è. Dunque se la formula consigliata è da escludere, un'alternativa più chiara e semplice alla frase dell'esempio (2) potrebbe essere la seguente.

«2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, *che gli alunni e gli studenti sviluppano con gradualità considerando l'età:*

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.»

10. Scelta ed uso dei termini

La terminologia dei testi normativi è disciplinata nella regola n. 13 del manuale per le regioni e nelle raccomandazioni del paragrafo n.4 del manuale delle Camere.

La legge 92/2019 contiene molti termini e locuzioni che si allontanano dall'italiano comune e causano così l'aumento della difficoltà di comprensione testo. Dato che la maggior parte di questi termini può essere sostituita con parole della lingua comune, è consigliabile evitarli perché rendono il testo macchinoso e oscuro. Nella tabella che segue sono riportati i termini e le locuzioni complesse presenti nel testo e le possibili alternative della lingua comune.

Legge 92/2019	Italiano comune
<i>a decorrere da</i>	a partire da
<i>addì</i>	il giorno
<i>afferente</i>	relativo a
<i>al fine di</i>	per
<i>altresì</i>	inoltre anche
<i>annualmente</i>	di anno in anno
<i>di cui all'articolo</i>	previsto nell'articolo
<i>di cui al comma</i>	previsto nel comma
<i>eccedente</i>	in più
<i>emolumento</i>	compenso
<i>fruizione</i>	utilizzo
<i>il predetto orario</i>	l'orario
<i>in conformità a</i>	secondo
<i>in coordinamento</i>	con
<i>le disposizioni dell'articolo</i>	l'articolo

<i>le disposizioni della presente legge</i>	questa legge
<i>modificazione</i>	modifica
<i>nonché</i>	e in più e anche come pure
<i>ove</i>	se
<i>presente</i>	questo
<i>salvo che</i>	a meno che
<i>utilità</i>	beneficio
<i>vigente</i>	in vigore

Tabella 4. Termini e locuzioni che, nella legge 92/2019, possono essere evitati secondo le regole redazionali dei manuali.

Di seguito alcuni esempi dal testo e le rispettive proposte di riscrittura.

- (1) «5. La Consulta *di cui al comma 3* presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione *del presente* articolo e segnala eventuali iniziative di *modificazione* che ritenga opportune.» (articolo 5, comma 5).

«La Consulta *prevista nel comma 3* presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione *di questo* articolo e segnala eventuali iniziative di *modifica* che ritenga opportune».

- (2) «1. *Le disposizioni della presente legge* sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.» (articolo 12, comma 1).

«1. *Questa legge* è applicabile nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

(3) «2. *Al fine di* ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti *di cui al comma 1*, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete *nonché, in conformità* al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.» (articolo 6, comma 2).

«2. *Per* ottimizzare l'impiego delle risorse e armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti *previsti nel comma 1*, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete *e anche, secondo* il principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale».

11. La ripetizione dei termini

Una violazione alla regola n. 19 del manuale per le regioni¹⁷ è la seguente.

«9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» (articolo 2, comma 9-bis).

In seguito, il comma ha subito una modifica: dopo le parole «L'intervento previsto» sono state aggiunte queste «del presente articolo». In questo caso, piuttosto che ripetere l'oggetto dell'articolo (Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica) è stata preferita una locuzione generica. Secondo quanto scritto nel manuale, questa scelta deriva dalla convinzione che in un testo usare

¹⁷ I principi espressi in questa regola del manuale per le regioni sono assenti dal manuale delle Camere, cosa che accade anche in considerazione di altre regole qui esaminate.

dei sinonimi sia da preferire alla ripetizione dei termini. In realtà questa idea non è applicabile ai testi normativi: spesso chi consulta un atto normativo non legge tutto il testo ma solamente il comma o l'articolo che gli interessa, per cui la ripetizione dei termini può impedire equivoci e ambiguità e può agevolare la comprensione del testo. Di seguito una possibile alternativa alla citazione precedente.

«9-bis. *L'istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica* non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

12. Le denominazioni abbreviate

Le denominazioni abbreviate sono disciplinate dalla regola n. 24 del manuale per le regioni e dalla regola al paragrafo 4, lettere h) del manuale statale.

Nella legge 92/2019 le denominazioni abbreviate sono usate negli articoli 5 e 9 e la loro scrittura non è conforme alle regole.

- (1) «4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della *Consulta di cui al comma 3*, [...]» (articolo 5, comma 4).
- (2) «5. La *Consulta di cui al comma 3* presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.» (articolo 5, comma 5).
- (3) «6. *La Consulta di cui al comma 3* opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.» (articolo 5, comma 6).
- (4) «7. Per l'attività prestata nell'ambito della *Consulta*, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.» (articolo 5, comma 7).

- (5) «2. Nell'*Albo* sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche [...]» (articolo 9, comma 2).

Le parti evidenziate in corsivo negli esempi sono denominazione abbreviate, rispettivamente di *Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente* e di *Albo delle buone pratiche di educazione civica*. In questi casi le regole sono violate perché l'uso di una denominazione abbreviata per indicare le due organizzazioni non è segnalato da nessuna parte nel testo. Nei primi tre esempi, all'abbreviazione *Consulta* segue il riferimento al comma in cui compare per la prima volta l'espressione estesa: nei testi normativi si consiglia di usare i riferimenti interni con parsimonia e solo quando non se ne può fare a meno, per cui in questo caso sarebbe preferibile trovare altre soluzioni per non appesantire il testo¹⁸. Nella citazione (5) è utilizzata un'abbreviazione generica che non fa alcun riferimento alla materia dell'espressione estesa. In realtà in questi casi sarebbe opportuno ripetere la denominazione estesa per garantire la comprensibilità e la chiarezza del testo, anche perché non sono tanto lunghe da dover essere abbreviate.

13. La punteggiatura

Le indicazioni sull'uso della punteggiatura sono presenti solamente nel manuale per le regioni, alla regola n. 28. Nella legge 92/2019 non sempre sono seguite.

- (1) «[...] A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «*di competenze linguistiche*» sono sostituite dalle seguenti: «*di competenze civiche, linguistiche*»» (articolo 2, comma 2).
- (2) «[...] e) educazione ambientale, sviluppo *eco-sostenibile* e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; [...]» (articolo 3, comma 1, lettera e).
- (3) «1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto

¹⁸ Cfr. par. 16.

educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, [...]» (articolo 7, comma 1).

- (4) «1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze *extra-scolastiche*, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. [...]» (articolo 8, comma 1).

Nella citazione (1) sono state utilizzate le virgolette a sergente (« ») per racchiudere le parti di un atto normativo oggetto di modifica. Più che una violazione alla regola, la presenza di queste virgolette può essere considerata una semplice scelta redazionale differente da quanto indicato nel manuale, ma non necessariamente sbagliata. Nonostante nel manuale le uniche virgolette considerate sono quelle doppie alte (“ ”), l'essenziale è mantenere l'uniformità lungo tutto il testo.

Negli esempi (2), (3) e (4) i composti evidenziati sono formati da due parole unite da un trattino. Nel (2) e nel (4) il trattino è superfluo perché sono parole diffuse nella lingua comune nella loro forma unita, rispettivamente *ecosostenibile* e *extrascolastico*. Anche nella citazione (3) il trattino non è necessario perché nei testi normativi l'accostamento di un numero al termine *bis* non è occasionale bensì ricorrente.

14. La scrittura dei numeri

Anche riguardo il modo di scrivere i numeri nei testi normativi non sono presenti regole nel manuale delle Camere, mentre in quello per le regioni si trovano al paragrafo 29.

Nell'articolo 2, comma 3, della legge 92/2019 è presente una frase che viola la regola:

«3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a *33 ore annue*, [...]».

Il numero *33*, che si riferisce alle «ore annue», va scritto in lettere perché non è incluso in elenchi, tabelle o simili, e non fa riferimento a quantità percentuali o unità di misura e monetarie, oppure a capitoli di bilancio. Infatti, tranne in casi particolari, nei testi normativi i numeri vanno scritti in lettere. Inoltre, anche la regola n. 30, che dà disposizioni circa le date, stabilisce che le ore si scrivono in lettere.

15. I riferimenti ad atti normativi e a partizioni di atti normativi

Il manuale per le regioni dedica ai riferimenti un'intera parte, distinguendo tra loro tutti i tipi di rinvii e indicando il modo in cui citarli. Il manuale delle Camere contiene delle regole che disciplinano i riferimenti normativi interni ed esterni, senza accenni alla scrittura vera e propria dei rinvii.

Le regole n. 33, 35 e 56 del manuale per le regioni non sono rispettate in più punti nel testo della legge 92/2019. Alcune citazioni mancano del tutto dell'indicazione dell'argomento, mentre in altre il riferimento è troppo generico e approssimativo per cui non aiuta la comprensione della disposizione citata, la cui materia rimane oscura. Nei testi normativi ci si avvale dei rinvii per semplificare il testo, ma se al contrario il loro utilizzo pregiudica la comprensibilità del testo è meglio evitarli.

- (1) «2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, *all'articolo 18, comma 1, lettera b)*, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche.» (articolo 2, comma 2).

(2) «6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con *il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71*» (articolo 5, comma 6).

Nell'esempio (1) la citazione manca del riferimento all'argomento della disposizione citata, che dovrebbe essere collocato dopo la data e il numero dell'atto. Di regola andrebbe riportato il titolo dell'atto, quando questo è citato per la prima volta; in alternativa è possibile riportare il titolo breve, il riassunto del titolo oppure l'oggetto della disposizione citata. Nella riscrittura che propongo di seguito, l'indicazione sull'oggetto della disposizione è data dalla citazione del titolo dell'atto, scritto tra parentesi.

«2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (*Livelli essenziali dei percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo*), le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».

Nell'esempio (2) il riferimento alla materia trattata nella disposizione citata (*il tavolo tecnico*) non è sufficiente a capire chiaramente l'oggetto dell'atto. Una possibile alternativa più specifica:

«6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con *il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71*».

In questo caso ho aggiunto delle informazioni più specifiche riguardo l'argomento dell'atto normativo citato.

Nella legge 92/2019 alcuni atti vengono citati più di una volta, ma piuttosto che utilizzare la forma semplificata di citazione per le citazioni successive alla prima, come suggerito dal manuale, è sempre preferita la forma intera. I due atti normativi in questione sono il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, citato nei commi 6 e 9 dell'articolo 2, e la legge 13 luglio 2015, n. 107, citata nel comma 9-

bis dell'articolo 2 e nel comma 1 dell'articolo 6. Ripetere le forme di citazione estese non rappresenta una violazione alle regole del manuale, ma lo diventa se contribuisce all'aumento della lunghezza e della complessità sintattica delle frasi.

16. I riferimenti interni

I riferimenti interni sono disciplinati dalla regola n. 57 del manuale per le regioni e dalla n. 11 del manuale statale. Nei testi normativi i riferimenti interni dovrebbero essere usati solo se necessario, altrimenti sarebbe meglio evitarli per non appesantire senza ragione il testo.

Nella legge 92/2019 si abusa di questa possibilità e in alcuni contesti i riferimenti interni piuttosto che facilitare la comprensione del testo la ostacolano. Questo avviene perché il testo di legge non è lungo né complesso, per cui non c'è la necessità dei riferimenti interni perché non c'è il rischio di cadere in equivoci o di perdere il nesso logico tra le parti del testo. Al contrario, il continuo rinvio ad altre parti testuali rende il testo macchinoso ed eccessivamente elaborato. Qualche esempio.

- (1) «2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento *di cui al comma 1*. [...]» (art. 2, comma 2).
- (2) «1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, *di cui all' articolo 2*, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale» (art. 5, comma 1).
- (3) «5. La Consulta *di cui al comma 3* presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune». (articolo 5, comma 5).

Negli esempi (1) e (3) basterebbe citare direttamente l'oggetto a cui si vuole fare riferimento, senza indicare l'articolo o il comma che ne parla. Infatti, nei due esempi citati i riferimenti non si rivolgono a commi e articoli distanti, ma a quelli immediatamente precedenti o comunque vicini, per cui non c'è rischio di

equivoci. Nel caso (2), invece, il rinvio sembra superfluo perché l'argomento a cui si fa riferimento non è esclusivo dell'articolo citato ma della legge complessiva. Di seguito alcune proposte di riscrittura.

«2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento *trasversale dell'educazione civica*. [...]».

«1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ~~di cui all'articolo 2~~, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale»

«5. La Consulta *dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente* presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune».

17. Gli atti normativi che contengono modifiche

La legge 92/2019 contiene modifiche ad altri atti normativi, nello specifico una sostituzione, collocata nell'articolo 2, comma 2, e cinque abrogazioni, nell'articolo 2, comma 9, e nell'articolo 7, comma 1.

Secondo i manuali¹⁹, le modifiche vanno segnalate sia nelle rubriche di riferimento che nel titolo dell'atto, seppure in maniera riassuntiva; questo non accade in questa legge. Infatti, il titolo dell'atto non contiene riferimenti alle modifiche: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica». Lo stesso vale per le rubriche degli articoli che contengono le modifiche: «Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica» (articolo 2); «Scuola e famiglia» (articolo 7). Inoltre, le modifiche presenti nella legge 92/2019 dovrebbero essere collocate, secondo le regole n.72 e 77 del manuale per le regioni e quelle al paragrafo n. 3 del manuale statale, in un articolo specifico piuttosto che in commi di differenti articoli, come invece è avvenuto in questo caso. Ad esempio, nell'articolo 7 è

¹⁹ Paragrafo n. 1 del manuale statale e regola n. 69 del manuale per le regioni.

presente un'abrogazione (di seguito evidenziata in corsivo) a cui non è dedicato un comma specifico ma è stata inserita nel comma 1:

«1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. *Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.*»

Infine, non sono usate correttamente le formule di abrogazione consigliate nel manuale per le regioni (regola n. 79); allo stesso tempo non sono seguite le raccomandazioni presenti alla fine del paragrafo 3 del manuale delle Camere. Le formule abrogative presenti nel testo di legge mancano del titolo dell'atto normativo modificato (o della rubrica a seconda dei casi), che dovrebbe essere collocato tra parentesi, subito dopo aver citato la parte da modificare. Inoltre, le abrogazioni non sono collocate in un articolo a parte ma sono inserite all'interno di altri articoli.

- (1) «9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62» (art. 2, comma 9).
- (2) «Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati» (art. 7, comma 1).

Di seguito riporto la riscrittura dei due esempi, conforme alle regole dei manuali.

«9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (*Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*),

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*)».

«Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (*Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare*), sono abrogati».

Legge 13 febbraio 2020, n. 15. Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

1. La formulazione sintattica dei precetti normativi

Nel testo della legge 15/2020 i principi di brevità, chiarezza e semplicità dei periodi non sono sempre seguiti, al contrario di quanto suggerito nella regola n. 2 del manuale per le regioni e nel paragrafo n. 2, lettera b), del manuale delle Camere²⁰.

Negli esempi che seguono ho evidenziato in corsivo la proposizione principale.

- (1) «2. *I patti locali per la lettura*, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, *prevedono interventi finalizzati* ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.» (articolo 3, comma 2).
- (2) «2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, *gli uffici scolastici regionali individuano*, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, *la scuola* che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo» (articolo 5, comma 2).
- (3) «1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, *lo Stato*, con le modalità di cui al comma 2, *contribuisce alle spese* per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». [...]» (articolo 6, comma 1).

²⁰ Cfr. il paragrafo 1 a pag. 7.

Nelle frasi (1), (2) e (3) la chiarezza e la comprensibilità vengono meno a causa della lunghezza eccessiva della frase e della presenza di incisi, che oscurano il senso logico e la coesione del testo perché spezzano la linearità fraseologica. Formare delle frasi molto lunghe porta alla creazione di proposizioni implicite complesse, ad esempio al gerundio o all'infinito, e all'inserimento di incisi tra una proposizione e l'altra con lo scopo di collocare quante più informazioni possibili in una frase per evitare di interromperla e cominciarne un'altra. Questo modo di organizzare una frase è dispersivo e porta alla perdita della coesione testuale e della logicità del messaggio linguistico, la cui comprensione è resa più difficile e oscura.

Dato che omettere del tutto le informazioni presenti negli incisi non è possibile perché sono necessarie alla completezza della norma, queste potrebbero essere rielaborate in frasi indipendenti poste dopo la frase principale, formando così più frasi brevi, oppure potrebbero essere poste ai margini della frase così da mantenere la linearità fraseologica. A questo proposito, di seguito riporto due esempi di rielaborazione della frase all'esempio (2).

«Gli uffici scolastici regionali individuano la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo». La «scuola polo» è individuata attraverso appositi bandi nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, previsto all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

In questa prima riscrittura ho diviso la frase unica in due frasi indipendenti.

«2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo», attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

In questa seconda riscrittura ho collocato gli incisi all'inizio e alla fine della frase, in modo da non interrompere la logicità della proposizione principale.

Nell'esempio (3), oltre ad esserci un inciso che divide il soggetto dal verbo della frase principale, è presente una proposizione causale implicita che precede la principale. Invece, secondo il manuale per le regioni è preferibile far precedere la principale alle proposizioni subordinate. Di seguito propongo due possibili rielaborazioni, nel rispetto delle regole del manuale (in corsivo le modifiche).

«1. Lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri *che risiedono* nel territorio nazionale e *appartengono* a nuclei familiari economicamente svantaggiati, per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, con le modalità di cui al comma 2, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». [...]».

«1. Lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». *La «Carta della cultura» spetta a* cittadini italiani e stranieri *che risiedono* nel territorio nazionale e *appartengono* a nuclei familiari economicamente svantaggiati, *e ha lo scopo di* contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, con le modalità di cui al comma 2. [...]».

Anche la frase dell'esempio (1) viola in più modi i principi espressi in precedenza. Propongo una riscrittura tenendo in considerazione i principi espressi dalla regola del manuale qui discussa (in corsivo le modifiche).

«2. I patti locali per la lettura prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali. Gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1 possono prevedere specifici finanziamenti per l'attuazione *dei patti locali per la lettura*, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci.»

Nella legge 15/2020 sono presenti diverse elencazioni che sono frasi uniche, cioè corrispondono a interi capoversi.

- (4) «3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:
- a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;
 - b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;
 - c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;
 - d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;
 - e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;
 - f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;
 - g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
 - h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;
 - i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di

ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.» (articolo 2, comma 3).

(5) «5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;

b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;

c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;

e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;

f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.» (articolo 2, comma 5).

- (6) «3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, può:
- a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
 - b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.» (articolo 5, comma 3).
- (7) «1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
- a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
 - b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a);

c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.» (articolo 12, comma 1).

L'organizzazione di questi commi in elenchi attenua le difficoltà della frase unica ma allo stesso tempo viola i principi di brevità e chiarezza del manuale. I capoversi risultano poco comprensibili anche a causa della presenza di incisi, che proprio per questo il manuale per le regioni consiglia di evitare. Dunque, le elencazioni andrebbero riviste secondo i principi di buona scrittura dei testi normativi.

2. I tempi e i modi dei verbi

Nel testo di legge 15/2020 non è rispettata l'uniformità nell'uso dei modi e dei tempi verbali, suggerita invece dalla regola n. 4 del manuale per le regioni e dalla n. 4, lettera b), del manuale statale²¹. Alcuni contesti richiedono necessariamente l'uso di altri verbi che non siano all'indicativo presente, mentre in altri contesti non sembra esserci alcun vincolo grammaticale per cui la mancanza di uniformità non è giustificata. Di seguito faccio alcuni esempi: i primi tre contengono verbi al participio, gli esempi (4) e (5) verbi al gerundio e il (6) verbi al congiuntivo (in corsivo i verbi oggetto di analisi).

(1) «3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi *derivanti* da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.» (articolo 6, comma 3).

(2) «2. Nell'albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie *aventi* i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. [...]» (articolo 9, comma 2).

²¹ Cfr. con il paragrafo 3, pag. 15.

(3) «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le *occorrenti* variazioni di bilancio» (articolo 12, comma 2).

I verbi evidenziati in questi tre esempi sono coniugati al participio presente, utilizzato con funzione verbale nelle citazioni (1) e (2) e con funzione nominale nella citazione (3). In genere, e a prescindere dalla sua funzione, il participio presente è percepito come distante dalla lingua comune quindi è consigliabile evitarlo quando possibile. Di seguito propongo degli esempi di riscrittura conforme a questa regola del manuale; nelle prime due il verbo originario è stato sostituito dalla proposizione relativa introdotta dal pronome «che», seguito dal verbo all'indicativo presente

«3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi *che derivano* da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo».

«2. Nell'albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie *che hanno* i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. [...]».

Invece, nel terzo caso il participio può essere sostituito da un aggettivo con lo stesso significato ma di uso più frequente nella lingua comune e posposto al nome a cui si riferisce.

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio *necessarie*».

Se grammaticalmente possibile è consigliabile evitare anche i verbi al gerundio.

(4) «[...] Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, *conferendo*, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.» (articolo 2, comma 7).

- (5) «[...] I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, *restando* esclusa la loro rivendita» (articolo 8, comma 2).

In questi due casi il verbo al gerundio non rende esplicito il rapporto tra i due periodi e complica la comprensione del senso logico della frase. Di seguito propongo due riscritture, nelle quali ho scisso la frase iniziale in due frasi indipendenti, ho riorganizzato il contenuto secondo i principi della regola n. 2 del manuale per le regioni e ho sostituito il gerundio con l'indicativo presente (in corsivo le modifiche).

«Il Centro per il libro e la lettura può avvalersi di collaboratori esterni per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. *Il Centro per il libro e la lettura conferisce* a persone di comprovata qualificazione professionale fino a tre incarichi di collaborazione, per la durata massima di trentasei mesi *ed* entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

«[...] I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. *Resta* esclusa la loro rivendita».

Nella legge 15/2020 solo in un contesto la presenza del modo congiuntivo non è giustificata, ed è il seguente (in corsivo il verbo oggetto di analisi):

- (6) «[...] Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che *accordino* sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui *prevedano* la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni

spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.» (articolo 8, comma 2).

In questo caso il verbo «*accordare*» e il verbo «*prevedere*» potrebbero essere coniugati all'indicativo presente senza che il significato del testo ne risenta. Inoltre, il secondo congiuntivo è richiesto dalla locuzione condizionale «nel caso in cui», quindi se la sostituissimo con la congiunzione condizionale «se» il verbo potrebbe essere coniugato all'indicativo presente.

«Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che *accordano* sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche *se prevedono* la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

3. I verbi modali

Nella legge 15/2020 sono presenti due verbi modali che violano la regola n. 5 del manuale per le regioni e la regola alla lettera c), paragrafo 4, del manuale delle Camere, in quanto indicano un comportamento doveroso.

(1) «[...] È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che *devono* in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.» (articolo 8, comma 2).

(2) «È *fatto obbligo* a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.» (formula finale di chiusura).

In entrambi i casi secondo i manuali è da preferire l'indicativo presente con valore imperativo piuttosto che il verbo modale, come nelle riscritture che seguono.

«È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che in ogni caso *sono informati* e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali».

«Ogni persona giuridica la osserva e la fa osservare come legge dello Stato».

4. Le frasi negative

Nella legge 15/2020 è presente una negazione che secondo il manuale per le regioni (regola n. 7) potrebbe essere evitata, rendendo il significato della frase più chiaro e facilmente comprensibile.

«[...] L'offerta *non* può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. [...]» (articolo 8, comma 2).

Questa potrebbe essere una frase affermativa alternativa: «L'offerta può riguardare *solo* i titoli pubblicati nei sei mesi *successivi* a quello in cui si svolge la promozione».

5. I nessi logici tra le frasi

Di seguito riporto alcuni esempi di violazione della regola n. 8 del manuale per le regioni (evidenziati in corsivo). La presenza di proposizioni implicite rende le frasi che seguono più lunghe, elaborate e difficili da comprendere.

- (1) «Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, *conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.*» (articolo 2, comma 7).
- (2) «3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, *avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107,* può [...]» (articolo 5, comma 3).

Le porzioni di testo in corsivo sono due proposizioni implicite al gerundio, che il manuale consiglia di evitare per preservare la chiarezza, l'univocità e la logicità del testo. Infatti, in questi contesti il gerundio non rende esplicito il legame tra le proposizioni all'interno della frase e porta alla formazione di frasi lunghe e con troppe informazioni. Nel rispetto della regola 8, gli esempi (1) e (2) potrebbero essere riscritti nel modo seguente.

«Il Centro per il libro e la lettura può avvalersi di collaboratori esterni per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, *e in questo caso il Centro per il libro e la lettura conferisce* a persone di comprovata qualificazione professionale fino a tre incarichi di collaborazione, per la durata massima di trentasei mesi *e* entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

In questa riscrittura la proposizione implicita al gerundio è sostituita da una proposizione coordinata alla principale; in alternativa, si sarebbe potuto interrompere il periodo principale e formare una frase indipendente ripetendo il soggetto «Il Centro per il libro e la lettura».

«Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo che *si avvale* delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, può [...]».

In quest'altro caso la proposizione implicita è sostituita dalla relativa con verbo al presente indicativo, più conforme alle regole del manuale.

Nella legge 15/2020 sono frequenti le proposizioni relative implicite all'infinito e al participio; riporto due esempi.

- (3) «1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese

per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri *residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati*, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura. [...]» (articolo 6, comma 1).

- (4) «[...] Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.» (articolo 6, comma 2).

I concetti che veicolano potrebbero essere espressi in modo più chiaro da proposizioni relative esplicite all'indicativo.

«1. Con le modalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri, *che risiedono nel territorio nazionale e appartengono a nuclei familiari economicamente svantaggiati*, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura», per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura».

«[...] Con *il* decreto *che il* Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente».

6. Le congiunzioni e le locuzioni condizionali

Nel testo sono presenti due proposizioni che esprimono la condizione del periodo ipotetico: *nel caso in cui* e *ove*. Nel manuale per le regioni, regola n. 10, è previsto soltanto l'uso della congiunzione condizionale *se*.

- (1) «Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche *nel caso in*

cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.» (articolo 8, comma 2).

- (2) «Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, *ove* attivati, e della specificità del territorio.» (articolo 9, comma 4).

In entrambi i casi, secondo il manuale, sarebbe stata preferibile la congiunzione *se* piuttosto che la locuzione *nel caso in cui* e la congiunzione *ove*. Tutte e tre hanno lo stesso significato, per cui sostituendole il significato delle proposizioni resta invariato ma *se* è più comune e quindi comprensibile.

«Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche *se prevedono* la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

«Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, *se* attivati, e della specificità del territorio».

7. Scelta ed uso dei termini

Nella legge 15/2020 sono presenti termini e locuzioni che si allontanano dall'italiano comune, rendendo il testo oscuro e ambiguo; li ho riportati nella tabella di seguito, nella quale propongo termini e locuzioni della lingua comune alternative a quelle presenti nel testo.

Legge 15/2020	Italiano comune
<i>a decorrere</i>	a partire

<i>a domanda</i>	su richiesta
<i>addì</i>	il/nel giorno
<i>ai fini di</i>	per
<i>altresì</i>	inoltre anche
<i>annualmente</i>	di anno in anno
<i>contestualmente</i>	contemporaneamente
<i>corrente</i>	attuale
<i>decorso</i>	passato trascorso
<i>del predetto parere</i>	del parere
<i>dell'anno 2020</i>	del 2020
<i>di concerto</i>	d'accordo insieme
<i>di cui al</i>	previsto al
<i>in modo prevalente</i>	per lo più
<i>le disposizioni dell'articolo</i>	l'articolo
<i>le disposizioni del comma</i>	il comma
<i>le disposizioni della legge</i>	la legge
<i>mediante</i>	attraverso
<i>modificazione</i>	modifica
<i>nel caso in cui</i>	se e in più
<i>nonché</i>	e anche come pure
<i>ove</i>	se
<i>presente</i>	questo
<i>proventi</i>	guadagni
<i>salvo quanto</i>	tranne quanto

	escluso quanto
<i>successivamente</i>	dopo
<i>variazione</i>	modifica
<i>vigente</i>	in vigore

Tabella 5. Termini e locuzioni che, nella legge 15/2020, possono essere evitati secondo le regole redazionali dei manuali.

Di seguito alcuni esempi dalla legge esaminata (in corsivo i termini e le locuzioni oggetto di interesse).

- (1) «3. *Decorsi* dodici mesi dalla data di entrata in vigore della *presente* legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, *di concerto* con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione *delle disposizioni dell'articolo 2* della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal *presente* articolo, sul settore del libro.» (articolo 8, comma 3).
- (2) «[...] Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della *presente* legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata *di cui all'articolo 8* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. [...]» (articolo 4, comma 1).
- (3) «[...] *Ai fini dell'attuazione* del *presente* comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui *a decorrere dal 2020*.» (articolo 10, comma 1).

Propongo delle possibili riscritture conformi alla regola 13.

«3. *Trascorsi* dodici mesi dalla data di entrata in vigore *di questa* legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, *d'accordo* con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle

rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione *dell'articolo 2* della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato *da questo articolo*, sul settore del libro.» (articolo 8, comma 3).

«[...] Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore *di questa legge*, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata *prevista dall'articolo 8* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. [...]» (articolo 4, comma 1).

«[...] *Per la realizzazione di questo comma* è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui *a partire dall'anno 2020*.» (articolo 10, comma 1).

8. La punteggiatura

Regole che disciplinano la punteggiatura, e che nella legge 15/2020 non sono conformi a quanto indicato nel manuale, sono presenti solamente nel manuale per le regioni (paragrafo n. 28).

Tra i segni di interpunzione usati nel testo di legge c'è il trattino; riporto due esempi (in corsivo le parti interessate).

(1) «[...] b) promuovere la lettura presso le strutture *socio-assistenziali* per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza; [...]» (articolo 2, comma 5, lettera b).

(2) «[...] *d-bis*) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati [...]» (articolo 7, comma 1).

Nell'esempio (1) il trattino divide due termini che uniti formano il composto *socioassistenziale*, che è un termine burocratico. È probabile che in questo contesto è stato inserito il trattino per aumentare la leggibilità del testo, per cui non può essere considerata una violazione della regola.

Nell'esempio (2) il trattino è usato per dividere due elementi che di frequente ricorrono vicini nei testi normativi; dato che la forma in questione è diffusa in questo modo, la presenza del trattino è giustificata.

Nella legge 15/2020 sono state usate le virgolette basse doppie (sergenti), ma anche se il loro uso nei testi normativi non è previsto dal manuale la loro presenza è frutto di una scelta redazionale che non causa difficoltà di sorta.

- (3) «1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, [...] adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «*Piano d'azione*», [...]» (articolo 2, comma 1).
- (4) «1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «*Capitale italiana del libro*». [...]» (articolo 4, comma 1).
- (5) «[...] alla rubrica, le parole: «*Relazione al Parlamento*» sono soppresse.» (articolo 8, comma 4).
- (6) «[...] a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, [...]» (articolo 12, comma 1, lettera a).

Nell'esempio (3) le virgolette a sergente racchiudono una denominazione abbreviata, nell'esempio (4) una nomina, nell'esempio (5) le virgolette racchiudono una citazione, collocata in un contesto più ampio di modifica di un testo normativo, e nell'esempio (6) il nome di un programma e di una missione. L'essenziale è che ci sia uniformità, quindi è preferibile scegliere un tipo di virgolette e mantenerlo in tutto il testo.

9. La scrittura dei numeri

Nel manuale per le regioni la scrittura dei numeri è disciplinata dalla regola n. 29: i numeri sono generalmente scritti in cifre, tranne nel caso di importi dell'ordine di milioni o miliardi che possono essere scritti in forma mista di lettere e cifre, e quando i numeri sono inseriti in tabelle e simili. Nel manuale delle Camere non ci sono indicazioni per la scrittura dei numeri.

Nella legge 15/2020 si ha solo una violazione nella scrittura dei numeri:

- (1) «2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro *100*, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, [...]» (articolo 6, comma 2).

Secondo il manuale per le regioni il numero dovrebbe essere scritto in lettere, ma in questo caso è necessario considerare anche il “Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali” della Comunità europea, pubblicato la prima volta nel 1999, anno in cui è stato introdotto l'euro, e aggiornato al 2021. Nel manuale europeo²² è indicato che negli atti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale gli importi devono essere scritti in cifre e accompagnati dal codice ISO (EUR); il sostantivo *euro* si utilizza quando si menziona la moneta che non è accompagnata da una cifra. Quindi la regola del manuale collide con le regole redazionali europee. Ad ogni modo nessuna delle regole è stata seguita; di seguito riporto due riscritture dell'esempio (1) secondo il manuale per le regioni e il manuale europeo.

«2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a *cento* euro, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, [...]».

«2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a *100 EUR*, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, [...]».

Una volta scelta la scrittura dei numeri è consigliato di mantenerla uniforme in tutto il testo.

²² Alla pagina 113, paragrafo 7.3.3. Regole di scrittura dei riferimenti monetari.

10. Le citazioni di testi normativi e di partizioni di atti normativi

Nelle regole n. 33 e 35 del manuale per le regioni è disciplinata la citazione di partizioni di atti normativi e di testi normativi, e per ogni tipo di disposizione è indicato il modo in cui scrivere la citazione. Nel manuale statale ci sono solamente regole che disciplinano i riferimenti interni ed esterni, senza ulteriori distinzioni.

Nella legge 15/2020 in alcuni casi l'oggetto delle disposizioni citate risulta poco chiaro, al contrario di quanto indica la regola n. 35.

- (1) «[...] Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, *ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi» (articolo 2, comma 7).
- (2) «2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, *di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo» (articolo 5, comma 2).
- (3) «1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa *di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è incrementata di 3.250.000 euro annui [...]» (articolo 10, comma 1).

Nelle citazioni evidenziate non è stato riportato il titolo dell'atto, né è stato indicato l'oggetto delle disposizioni. Di regola la citazione dei testi normativi

sarebbe dovuta avvenire riportando tra parentesi il titolo dell'atto o il riassunto del titolo dell'atto, oppure indicando l'oggetto delle disposizioni citate.

«[...] Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, *ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.» (articolo 2, comma 7).

«2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, *previste all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma dell'istruzione e riordino delle disposizioni vigenti)*, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo» (articolo 5, comma 2).

«1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa *prevista all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (riconoscimento del credito d'imposta per gestori di librerie)*, è incrementata di 3.250.000 euro annui [...]» (articolo 10, comma 1).

Di norma, quando un atto normativo è citato per la prima volta è buona norma indicarne l'oggetto (in uno dei modi indicati in precedenza). Se un atto è citato più di una volta è possibile ricorrere a una delle forme semplificate di citazione consigliate nel manuale, per alleggerire e rendere più fluido e comprensibile il testo; infatti, se utilizzate in modo uniforme, le forme semplificate di citazione rendono il testo meno macchinoso e dispersivo. Nella legge 15/2020 ad alcuni testi normativi si rinvia più di una volta, ma le forme semplificate non sono mai state utilizzate. Ad esempio, il «decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281», è citato agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, e la legge 13 luglio 2015, n. 107, è citata nell'articolo 5 ai commi 2 e 3.

Infine, nel testo è presente un riferimento interno che non corrisponde a nessuno dei suggerimenti nel manuale: «1. Agli oneri derivanti dagli *articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1*, [...], si provvede: [...]» (art. 12, comma 1). Scritto così il riferimento risulta di difficile interpretazione, e infatti il manuale consiglia, in caso di enumerazione di partizioni come questa, di ripetere, ad ogni articolo citato, la denominazione di «articolo»: «1. Agli oneri derivanti *da l'articolo 2, commi 6 e 7, l'articolo 4, comma 1, l'articolo 5, comma 4, l'articolo 6, comma 2, e l'articolo 10, comma 1*, [...], si provvede: [...]».

11. Le caratteristiche degli articoli nei testi normativi

Nel manuale statale alla numerazione e rubricazione degli articoli è dedicato il paragrafo 5, e nel manuale per le regioni li è dedicata la regola n. 47. Queste regole non sempre sono state seguite.

L'articolo 2, comma 4, della legge 15/2020 contiene informazioni sul tipo di carta da utilizzare per le pubblicazioni; è collocato tra due commi che danno informazioni sulle azioni da compiere (comma 5) per raggiungere determinati obiettivi (comma 3), quindi il comma 4 spezza il criterio di progressione logica degli argomenti trattati. Affinché la logicità dell'articolo si mantenga, il comma 4 potrebbe essere collocato come ultimo comma dell'articolo 2. Di seguito i commi implicati.

«3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità: a) [...]»

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a: a) [...]

6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.» (articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7).

12. I riferimenti interni

Nella legge 15/2020 sono presenti molti riferimenti interni, la maggior parte dei quali non è utile alla comprensione delle relazioni delle parti del testo, per cui le regole dei manuali (n. 57 del manuale per le regioni e paragrafo n.5 del manuale delle Camere) non sono sempre seguite. Tra l'altro, vista la lunghezza, il testo in

questione non è complesso per cui i riferimenti interni dovrebbero essere evitati perché inducono il lettore ad interrompere la lettura per riferirsi ad un'altra parte del testo; quindi, in casi come questo è preferibile riformulare la disposizione. Di seguito due esempi.

- (1) «2. Lo schema del decreto *di cui al comma 1* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.» (art. 2, comma 2).
- (2) «2. La Carta della cultura *di cui al comma 1* è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta *di cui al comma 1*, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. [...]» (art. 6, comma 2).

Nell'esempio (1) «lo schema del decreto di cui al comma 1» si riferisce al decreto con cui i ministri competenti adottano il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, previsto al comma 1. Siccome i commi 1 e 2 sono brevi e vicini l'uno all'altro, in questo caso potrebbe essere utile ripetere la disposizione e omettere del tutto il riferimento per rendere il testo più trasparente, ad esempio in questo modo:

«2. Lo schema del decreto *per l'adozione del Piano d'azione* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.»

Nell'esempio (2) i primi due riferimenti evidenziati in corsivo si riferiscono allo stesso oggetto, la «Carta della cultura». Anche in questo caso i riferimenti interni

sono vicini il comma a cui si rivolgono, dunque non sono utili alla comprensione ma risultano ridondanti, anche perché sono collocati l'uno vicino all'altro. Una possibile soluzione potrebbe essere la seguente:

«2. La Carta della cultura ~~di cui al comma 4~~ è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta *della cultura*, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. [...]»

In certi contesti della legge 15/2020, per evitare le duplicazioni, si fa riferimento ai periodi precedenti dello stesso comma.

(3) «[...] Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo *di cui al periodo precedente.*» (art. 6, comma 2).

Dato che il comma è lo stesso, il rinvio interno non è utile al miglioramento della comprensibilità del testo. Anche in questo caso sarebbe stato più utile riformulare la disposizione:

«[...] Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo *“Carta della cultura”*».

13. I titoli di atti che contengono novelle

I titoli degli atti che contengono al loro interno parti che modificano testualmente precedenti atti sono disciplinati dalla regola n. 69 del manuale per le regioni.

La legge 15/2020 contiene due articoli che modificano testualmente atti precedenti: l'articolo 8 e l'articolo 11. In entrambi le modifiche sono segnalate nella rubrica; in particolare nella rubrica dell'articolo 8 c'è un riferimento diretto alla legge modificata, assente nell'articolo 11. Nella rubrica dell'articolo 8 manca il titolo della legge però è indicato l'oggetto della legge modificata; la rubrica dell'articolo 8 è questa: «Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere». La rubrica dell'articolo 11 è la seguente: «Abrogazioni». Queste modifiche però non sono segnalate nel titolo dell'atto, cosa che invece è richiesta dal manuale; infatti, il titolo della legge è: «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura».

14. La formulazione delle novelle

All'articolo 8, comma 2, è presente la modifica ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128. Dato che si tratta della modifica di più commi di un articolo il manuale per le regioni richiede di riscrivere tutto l'articolo oppure, in alternativa, di collocare le modifiche in tre commi differenti dello stesso articolo. Di seguito il comma 2 dell'articolo 8 della legge 15/2020.

«2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo

non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

All'articolo 8, comma 4, sono presenti due diverse modifiche applicate all'articolo 3 della legge 128/2011.

«4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.».

Si tratta di due modifiche differenti, cioè un'abrogazione e una soppressione, che quindi di regola andrebbero collocate in commi separati; inoltre, in questo

caso non si tratta della prima citazione di un atto normativo, quindi è possibile usare la forma semplificata di citazione. Un'ultima osservazione riguarda la lettera b) del comma citato: è preferibile riportare l'intera rubrica, anche se a subire la modifica è solo una parte di essa. Un esempio di riscrittura:

«4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 128/2011 è abrogato.

5. Alla rubrica dell'articolo 3 della legge 128/2011 le parole: “Relazione al Parlamento” sono soppresse.».

IV

Riflessioni conclusive

In quanto linguaggio settoriale, il linguaggio giuridico è una varietà diafasica della lingua comune, utilizzata in precisi settori della vita sociale e professionale e costituita da caratteristiche linguistiche e testuali riconoscibili. Per individuare quali e quanti tipi di testi giuridici si possono distinguere, nel corso degli anni sono stati fatti alcuni tentativi che hanno fatto emergere numerose difficoltà linguistico-testuali e di contenuto, dovute alla mancanza oggettiva di corrispondenza tra i tipi di testo ideali e i tipi di testo reali. Ad ogni modo, si è visto che a qualsiasi classe o sottoclasse appartengano i testi giuridici, la lingua utilizzata in essi mostra alcune peculiarità, soprattutto lessicali e morfosintattiche: se da un lato la lingua sembra essersi arricchita lessicalmente, dall'altro la tendenza a conservare forme stereotipate è molto forte sia a livello lessicale che sintattico, tanto da conferire ai testi un grado di formalità e di tecnicità talmente alto da farli risultare incomprensibili perché lontani dalla lingua comune. Una sottocategoria dei testi giuridici è rappresentata dai testi normativi, di cui fanno parte a loro volta i testi di legge. L'importanza della chiarezza della lingua legislativa è racchiusa nella funzione che questi testi svolgono nei confronti degli individui che vivono all'interno della società, per cui quando i testi normativi sono stati accusati di essere oscuri e ambigui per la maggior parte dei cittadini, sono stati predisposti strumenti per la buona scrittura dei testi normativi. Tra questi strumenti ci sono i manuali di redazione, che in questa sede ho utilizzato per rilevare l'attuale andamento della lingua delle leggi. Giunti al termine dell'analisi, si può concludere che rispetto alle aspettative e agli obiettivi iniziali i risultati sono stati positivi e soddisfacenti.

Dall'analisi dei tre testi di legge è emerso che gran parte delle regole contenute nei due manuali è stata rispettata, o perché gli elementi regolamentati sono assenti nei testi analizzati oppure perché presumibilmente si è prestata attenzione alla forma dei testi e non soltanto al contenuto. Dunque, le congiunzioni congiuntive e disgiuntive sono utilizzate e scritte correttamente, così come le lettere maiuscole, le date, le unità monetarie, le abbreviazioni, i termini giuridici e tecnici e i neologismi; per queste ultime due categorie i contesti in cui ricorrono risultano

sufficienti per interpretarle e comprenderne il significato. In nessun contesto è stato necessario ricorrere a definizioni esplicative, simboli tecnici o scientifici e unità di misura; allo stesso tempo, nei testi non ci sono proposizioni superflue e prive di significato normativo e citazioni di atti non normalizzati, mentre le citazioni di soggetti e organismi istituzionali e di parti di atti comunitari sono state fatte secondo quanto indicato nei manuali. Inoltre, non è presente alcuna espressione che possa essere considerata discriminatoria perché nei contesti in cui è presente il maschile non marcato è più opportuno privilegiare il rispetto dei principi dell'economicità e della semplicità.

Riguardo le disposizioni che costituiscono modifiche ad atti normativi previgenti, ad essere seguite sono la maggior parte delle indicazioni contenute nei due manuali; in realtà però gran parte delle tipologie di modifica descritte sono assenti dalle leggi analizzate.

Per la scrittura dei riferimenti a testi normativi o a parti di essi sono presenti diverse regole nei manuali: una parte di queste riguarda la scrittura vera e propria delle citazioni, quindi contiene istruzioni sulle espressioni, sui termini e in genere sugli accorgimenti linguistici da tenere in considerazione quando si citano dei testi; un'altra parte di queste regole fornisce indicazioni sulle diverse forme di citazione a cui si può ricorrere a seconda del tipo di testo da citare. In generale, nei tre testi analizzati queste regole sono rispettate con difficoltà. Escludendo le tipologie di riferimento del tutto assenti nelle leggi analizzate, cioè i riferimenti all'articolo o a partizioni superiori o inferiori all'articolo, e quelli ad atti modificati, a testi unici misti e ad atti antichi e difficili da reperire, le disposizioni rimanenti non sono state seguite costantemente e uniformemente in nessuna delle tre leggi esaminate. Di questo si parlerà più avanti.

Dall'analisi dei testi risulta che alcune regole dei manuali non sono seguite in nessuna delle tre leggi esaminate, e che queste disposizioni in particolare hanno un impatto maggiore sulla chiarezza, sulla semplicità, sull'uniformità del testo e dunque sono determinanti per la comprensione e la leggibilità testuali. A non essere mai seguite sono le regole che dispongono dei seguenti temi: la

formulazione sintattica delle frasi, i tempi e i modi dei verbi e i verbi modali, le frasi negative, i nessi logici tra i periodi, le congiunzioni e le locuzioni condizionali, la scelta dei termini da utilizzare, la punteggiatura e la scrittura dei riferimenti normativi.

In tutti e tre i testi di legge sono presenti commi in cui la sintassi è organizzata in maniera confusionaria e senza badare alla lunghezza delle frasi; in certi contesti le proposizioni subordinate si succedono l'una all'altra ripetutamente, formando frasi uniche molto lunghe: il risultato è che il lettore per comprendere a pieno una frase è costretto a leggerla più volte a causa della ripetuta perdita del senso logico. Nei testi analizzati si è fatto spesso ricorso alle proposizioni implicite in contesti in cui se ne sarebbe potuto fare a meno; il loro utilizzo è conseguenza della volontà di condensare in un'unica frase più informazioni, piuttosto che inserire ogni argomento in una frase indipendente. La grammatica italiana permette l'uso di proposizioni subordinate implicite e incisi, ma è necessario considerare il contesto in cui essi compaiono. In un contesto come quello dei testi di legge è preferibile formare una frase indipendente per ogni argomento toccato, perché è necessario che le disposizioni vengano comprese da tutti senza ambiguità. Questa complessità sintattica provoca una sorta di “effetto a catena” per cui rende necessario l'uso di modi e tempi verbali, come il gerundio o il participio, che sono meno diffusi nella lingua comune rispetto all'indicativo e per questa ragione rendono più difficile decifrare il messaggio veicolato dai testi. Spesso questi verbi “complessi” ricorrono in contesti in cui è difficile comprenderne immediatamente e interamente il significato a causa della mancanza di connettivi efficaci per stabilire nessi logici tra le proposizioni. L'uso di incisi per inserire specificazioni o puntualizzazioni è frequente nei testi analizzati; per evitare che spezzino la logicità della frase, ponendosi ad esempio tra soggetto e predicato, è possibile e opportuno collocarli in posizione iniziale o finale di frase.

Per trovare alternative alle soluzioni messe in atto nei testi di legge non sempre è possibile applicare le regole dei manuali: è necessario valutare caso per caso perché a volte per voler semplificare le frasi a tutti i costi si finisce per

complicarle ulteriormente. A questo proposito, mi sono guardata dal tentare la riscrittura dei commi che costituiscono frasi uniche e allo stesso tempo contengono elencazioni: per portare a termine una riscrittura efficace di questo tipo è necessario consultare un esperto di diritto, dato che le informazioni da riorganizzare sono molteplici e si correrebbe il rischio di alterare eccessivamente il testo e il messaggio che veicola. D'altra parte, semplificando alcune parti dei testi analizzati ho provato che scrivere testi formali e ufficiali utilizzando forme sintattiche semplici è possibile: la formalità richiesta a questi tipi di testi è mantenuta, il contenuto non ha subito modifiche mentre il testo è di più facile consultazione.

Come anticipato, altre disposizioni di cui sono presenti violazioni riguardano l'uso dei verbi modali e delle frasi negative. Il più delle volte sia i verbi modali che le negazioni sono utilizzati quando non se ne può fare a meno e non ci sono alternative per esprimere un concetto. Però in qualche caso i verbi modali sono stati usati con valore imperativo al posto dell'indicativo presente, probabilmente con lo scopo di sottolineare maggiormente la tassatività della norma, anche se non necessario. Così, la presenza di verbi modali e di negazioni contribuisce a rendere i testi artificiosi e tortuosi, insieme con l'uso di una terminologia inattuale, lontana dalla lingua comune. Riguardo quest'ultimo punto, nelle tre leggi analizzate sono presenti molti termini distanti dalla lingua comune e che proprio per questo appesantiscono e allungano inutilmente il testo, e ne aumentano l'ambiguità e la difficoltà di comprensione. Molti di questi termini sono tecnicismi collaterali, che vengono percepiti come necessari a rendere il testo formale e ufficiale ma che in realtà lo rendono ampolloso e ridondante; inoltre, non rispondono a particolari esigenze comunicative ma piuttosto ad esigenze di registro. Le riscritture dimostrano che nella lingua comune sono presenti termini e locuzioni in grado di sostituirli senza inficiare la chiarezza e la formalità dei testi di legge. Lo stesso discorso vale per le congiunzioni e le locuzioni condizionali presenti nelle leggi analizzate: per esprimere la condizione del periodo ipotetico si è scelto di utilizzare locuzioni complesse piuttosto che la

semplice congiunzione *se*, per cui risulta così ancora più evidente che la scelta di certi termini piuttosto che altri è legata al voler dare alle leggi una maggiore solennità.

Nei tre testi di legge la punteggiatura è utilizzata correttamente e in maniera uniforme; le uniche deviazioni a quanto indicato nel manuale per le regioni sono il frutto di scelte redazionali diverse da quelle indicate nel manuale, che non causano alcun tipo di difficoltà. La punteggiatura di per sé non causa problemi di comprensione, però sembra che non svolga la funzione che le compete se considerata all'interno del testo, dato che dovrebbe alleggerirlo e rendere la lettura più fluida e la comprensione più chiara. Questo fatto è conseguenza dei problemi di sintassi interni al testo, per cui bisognerebbe prima intervenire a quel livello e poi sfruttare la punteggiatura per dare ulteriore comprensibilità.

Un'altra riflessione sull'analisi dei testi riguarda i riferimenti ad atti normativi: le forme con cui ricorrono nelle leggi sono spesso discordanti da quanto indicato nei manuali. I tre testi di legge non sono particolarmente lunghi, né trattano una materia complessa, per cui il rischio di incorrere in equivoci o incomprensioni causate dalla lontananza delle parti del testo, oppure di perdere il senso logico generale è remoto. Per questa ragione ci si aspetterebbe un numero esiguo di riferimenti interni, cioè quelli che rinviano ad un'altra parte dello stesso atto normativo, mentre riguardo la presenza di riferimenti esterni non si sarebbero potute fare previsioni. Dall'analisi è emersa una notevole presenza di riferimenti interni, che rendono il testo macchinoso ed elaborato ostacolandone la comprensione e la fluidità: la maggior parte di questi riferimenti non è indispensabile, cosa che è stata dimostrata ancora una volta attraverso le riscritture proposte. In molti casi sarebbe stato preferibile citare direttamente l'oggetto di cui si sta parlando, senza indicare l'articolo o il comma che ne parla. È probabile che il ricorso ai riferimenti interni sia dovuto al voler evitare di ripetere la stessa espressione più volte, ma se si considera che è raro che le leggi vengano lette integralmente (più spesso vengono consultati singoli articoli o commi) non è necessario ricorrere ripetutamente ai rinvii, anzi è preferibile

evitarli dove possibile per rendere il testo più trasparente. Al contrario, nei casi in cui i riferimenti interni sono necessari alla piena comprensione delle disposizioni e concorrono alla costruzione di un testo chiaro e fluente è consigliato mantenerli. Riguardo i riferimenti esterni, spesso non risulta chiaro l'oggetto dell'atto citato perché in molti casi manca un'adeguata indicazione, cosa che obbliga il lettore a fare ricerche autonome per comprendere a pieno il significato del testo. Negli atti normativi si ricorre ai riferimenti per semplificare, quindi se il loro uso provoca l'appesantimento del testo e l'aumento eccessivo della lunghezza dei periodi è meglio evitarli. Inoltre, il manuale delle regioni è molto specifico nel definire le forme che le citazioni devono avere all'interno dei testi normativi, a seconda del tipo di atto citato. Nelle tre leggi il più delle volte le forme di citazione consigliate non sono seguite, causando disomogeneità testuale, oltre ai problemi di leggibilità e comprensione descritti precedentemente.

In seguito all'analisi ho individuato quali regole sono violate in almeno due delle tre leggi, e sono quelle che disciplinano lo stile di scrittura, le caratteristiche degli articoli, la scrittura dei numeri e dei titoli degli atti che contengono modifiche.

Lo stile di scrittura della legge 71/2017 e della legge 92/2019 è ridondante per la presenza di termini volti a dare maggiore enfasi ad alcune parti del testo, senza aggiungere nuove informazioni. La scrittura dei numeri è piuttosto uniforme, tranne in due contesti presenti nella legge 92/2019 e nella legge 15/2020. In questi due casi i numeri indicano rispettivamente le ore e l'ammontare di un importo e differiscono dalle regole perché sono stati scritti in cifre invece che in lettere. Per i numeri che indicano importi esiste un manuale europeo (Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali – 2021) che contiene delle indicazioni su come scrivere gli importi in euro sugli atti ufficiali, e garantire così uniformità. Dunque, se nelle leggi analizzate fosse stata presente una violazione alle regole del manuale per le regioni (in quello statale non sono presenti regole che disciplinano la scrittura dei numeri), ma una corrispondenza con le regole del manuale europeo la mancanza non sarebbe stata segnalata. Ma non è questo il

caso perché nessuna delle regole in questione è stata seguita; allora ho proposto due tentativi di riscrittura, uno relativo alle disposizioni del manuale per le regioni e un altro relativo a quelle del manuale europeo. Come già detto in precedenza, in generale nei testi normativi è importante che ci sia uniformità e costanza nell'uso delle forme e degli elementi linguistici; nel caso della scrittura dei numeri, in particolare degli importi in euro, un altro aspetto da definire potrebbe essere la posizione dove inserire il sostantivo euro, cioè se prima o dopo l'importo in cifre.

La regola che disciplina le caratteristiche degli articoli nei testi normativi è violata sia nella legge 71/2017, sia nella legge 15/2020. In questo caso è forte la tendenza ad utilizzare sinonimi piuttosto che ripetere termini o locuzioni già utilizzate, tant'è che in alcuni casi non c'è corrispondenza tra i termini usati negli articoli e quelli utilizzati nella rubrica dello stesso articolo, cosa che può risultare fuorviante per chi legge. Inoltre, in un paio di occasioni il criterio di progressione logica tra gli argomenti trattati nei commi non è mantenuto, per cui all'interno di un articolo sono inseriti commi che trattano temi fuori contesto.

Un'altra osservazione va fatta riguardo alle modifiche presenti nella legge 92/2019 e nella legge 15/2020. Le modifiche (novelle) ad altri atti normativi presenti nei testi analizzati non sono segnalate adeguatamente, tant'è che non sono facilmente individuabili perché collocate in modo sparso in diversi articoli delle leggi. Questa disorganizzazione strutturale provoca la dispersione dei concetti principali e la perdita del senso generale del testo.

Tra le altre regole che non sono state seguite ci sono quelle che trattano i temi seguenti: l'uniformità della terminologia, i termini stranieri, le sigle e le denominazioni abbreviate, la ripetizione dei termini, i nomi di enti e organi composti da più parole, la forma passiva dei verbi, le enumerazioni, le caratteristiche dei commi e delle partizioni interne ai commi. Tutte queste violazioni non ricorrono in modo uniforme in tutti e tre i testi, ma ognuna è presente soltanto in uno di loro.

Il principio di uniformità terminologica non è seguito in tutti quei contesti in cui si fa riferimento ad uno stesso concetto ricorrendo a due termini distinti.

Quindi i manuali consigliano di esprimere un concetto con un solo termine; utilizzare termini differenti, per giunta poco conosciuti nel linguaggio comune, risulta dispersivo e ambiguo. Questa regola non è molto in linea con le abitudini di chi scrive in italiano perché è diffusa la tendenza ad utilizzare uno o più sinonimi per indicare una cosa o un concetto piuttosto che ripetere gli stessi termini, con l'obiettivo di rendere meno ampollosi e ridondanti i periodi. Però nel caso dei testi normativi questa regola è necessaria per garantirne la comprensibilità e la chiarezza, perché spesso chi li consulta non legge tutto il testo di legge ma solamente l'articolo o il comma che gli interessa. I principi di uniformità terminologica e di ripetizione dei termini sono congiunti in qualche modo all'uso delle denominazioni abbreviate e dei riferimenti interni. Nei testi analizzati sono presenti casi in cui le denominazioni abbreviate sono state utilizzate in maniera congiunta ai riferimenti interni, con lo scopo di evitare la ripetizione di espressioni composte per esteso. I riferimenti interni sono utili per legare tra loro i concetti veicolati da commi anche molto distanti nel testo, e allo stesso modo le denominazioni abbreviate hanno la funzione di evitare la ripetizione di espressioni complesse per esteso. Come detto precedentemente, nei tre testi si è ricorso a questa soluzione in maniera eccessiva, anche in contesti in cui la ripetizione dell'espressione per esteso si sarebbe rivelata utile per garantire la piena comprensibilità dei concetti, senza equivoci e senza appesantire inutilmente il testo. In casi come questo è necessario considerare il contesto fraseologico; in alcuni casi, ai fini della leggibilità e della chiarezza dei testi, è necessario trovare un compromesso tra le regole redazionali e il caso specifico. Questo ragionamento deriva dalla necessità, per i testi normativi, di inserire tutte e soltanto le informazioni necessarie per garantire la certezza del diritto e il rispetto delle norme e ridurre al minimo l'ambiguità.

Un'ulteriore riflessione può essere fatta sull'organizzazione dei commi. Nei tre testi analizzati si è fatto un largo ed eccessivo uso delle frasi uniche (il capoverso e la frase coincidono, quindi una frase corrisponde ad un unico comma), che sono tipiche dei testi normativi. Le frasi uniche permettono di consolidare poche

informazioni in un unico periodo, ma nel momento in cui queste informazioni sono molteplici e necessitano di ulteriori approfondimenti è più opportuno creare per ogni argomento una frase indipendente. Questa soluzione è seguita sporadicamente nei testi analizzati, ma nei tentativi di riscrittura si è dimostrata estremamente efficace per aumentare la fluidità del testo e la comprensione dei concetti. Inoltre, in alcuni commi analizzati sono presenti elenchi privi di partizioni interne, che al contrario, come suggerito dai manuali, sono utili per mettere in evidenza i singoli punti e alleggerire visibilmente il testo.

Infine, un'ultima osservazione riguarda i verbi in diatesi passiva. Nelle tre leggi molti di questi verbi hanno come agente la legge stessa per cui il passivo è difficilmente evitabile per la costruzione del testo. Al contrario, ci sono contesti in cui i verbi in diatesi attiva potrebbero portare maggiore comprensione e chiarezza al testo.

Da questa sintesi traspare che le regole redazionali dei due manuali non sono sempre seguite, e la causa risiede sia in coloro che fanno le leggi che nei manuali stessi.

Ancora al giorno d'oggi è evidente che i legislatori si fanno portatori di un pensiero linguistico tendente al conservatorismo di forme lessicali e sintattiche stereotipate e ormai inusuali nella lingua comune, nonostante la formazione degli organi costituzionali cambi anche drasticamente. Dunque la ragione alla base di questo conservatorismo non risiede nelle modifiche dei rapporti politici, bensì nell'incapacità dei legislatori di cambiare le proprie abitudini linguistiche e redazionali. Infatti, la volontà di cambiare l'hanno dimostrata dandosi degli strumenti per la buona scrittura dei testi normativi, così come hanno dimostrato l'incapacità di utilizzarli.

Non si può affermare con certezza che uno degli scopi di chi fa le leggi sia quello di rendere volutamente oscuro fino a celare del tutto il reale significato delle norme. Piuttosto si può affermare che questa è una diretta conseguenza delle scelte linguistiche discutibili che ad oggi continuano a fare i legislatori. Infatti, è evidente che coloro che fanno le leggi si impegnano nel rendere distinte

quanto più possibile la lingua dei testi normativi e la lingua comune, motivati dal fatto che il linguaggio normativo appartiene ad un registro più alto di quello dell'italiano comune; in realtà, nel lessico sono i tecnicismi specifici della giurisprudenza a denotare la scientificità di un testo normativo, per cui l'aggiunta di ulteriori espressioni dalla particolare connotazione tecnica non è necessaria. In più, la mancanza di chiarezza e trasparenza delle strutture sintattiche riflette l'inadeguata conoscenza e l'insufficiente elaborazione mentale dei concetti che i legislatori mettono per iscritto.

Per ovviare a queste mancanze il lavoro del solo giurista e del solo linguista non è sufficiente, ma soltanto la collaborazione delle due figure e l'unione delle rispettive conoscenze può produrre risultati soddisfacenti.

Un'altra ragione per cui le indicazioni dei manuali non sono seguite risiede nelle regole redazionali stesse.

Dato che i testi esaminati sono leggi statali, il principale manuale di riferimento è quello redatto dalle Camere: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (2001). L'analisi dei testi ha dato prova di quanto le regole del manuale siano inefficaci nel rilevare quei fenomeni linguistico-testuali che sono inadatti al tipo di testo normativo. Le regole e le raccomandazioni che danno indicazioni circa le caratteristiche del linguaggio normativo sono vaghe e imprecise: danno per scontate alcune informazioni e definizioni di base che potrebbero non essere perfettamente chiare e note a tutti; inoltre, alcuni principi fondamentali per rendere accessibili i testi normativi sono stati trascurati e non inseriti. Nel manuale mancano esempi pratici in grado di mostrare cosa è effettivamente richiesto al legislatore e cosa, invece, è bene evitare. Per di più, è presente una contraddizione di fondo: le regole stesse sono scritte in un linguaggio passato che per primo non segue le disposizioni redazionali.

A questo proposito, l'analisi ha permesso di dimostrare la validità delle regole contenute nel manuale per le regioni, "Regole e suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi" (2007). Queste regole sono semplici, chiare e precise: laddove ci sarebbero potute essere incertezze sul loro significato, le regole sono

state approfondite e arricchite di esempi esplicativi. Per svolgere l'analisi ho tenuto conto in particolare di queste regole perché quelle statali sono talmente aleatorie che rendono complicato, se non impossibile, monitorare adeguatamente se sono seguite oppure ignorate. Molte delle regole presenti nel manuale per le regioni sono presenti anche in quello delle Camere, cosa che rende ancora più evidente le mancanze dell'uno e i punti di forza dell'altro.

In seguito a queste riflessioni traspare come il manuale per le regioni sia più adatto a garantire la buona scrittura della lingua dei testi normativi di quanto non lo sia il manuale delle Camere. Tra le altre cose, c'è da considerare quando i due manuali sono stati approvati: il manuale delle Camere risale a sei anni prima dell'ultima edizione del manuale per le regioni, anch'esse ormai lontana nel tempo. Da qui, la proposta: unificare i due manuali, piuttosto che revisionarli. Il manuale per le regioni contiene le stesse regole del manuale delle Camere, con la differenza che nel primo risultano essere più chiare e precise che nel secondo. Dunque, ciò che si potrebbe fare è aggiungere alle regole del manuale per le regioni una sezione in cui è regolamentata la scrittura di tipi di testo normativo emanati dallo Stato da un lato, e la scrittura di tipi di testo normativo emanati dalle regioni dall'altro. In quest'ultimo caso è necessario collaborare con un professionista.

Appendice

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)

(GU n.127 del 3-6-2017)

Vigente al: 18-6-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2

Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle

comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività

svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché' di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace

sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture – Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5

Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6

Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e

alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92

**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
(19G00105)**

(GU n.195 del 21-8-2019)

Vigente al: 5-9-2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Art. 2

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.

6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

9-bis. L'intervento previsto non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per

lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Art. 4

Costituzione e cittadinanza

1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo,

sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.

3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.

4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

Art. 5

Educazione alla cittadinanza digitale

1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti:

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

- d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.

5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione

del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.

6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

7. Per l'attività prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.

Art. 6

Formazione dei docenti

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 7

Scuola e famiglia

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola

primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Art. 8

Scuola e territorio

1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.

2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.

Art. 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.

2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Art. 10

Valorizzazione delle migliori esperienze

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.

Art. 11

Relazione alle Camere

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica.

Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

LEGGE 13 febbraio 2020, n. 15

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (20G00023)

(GU n.63 del 10-3-2020)

Vigente al: 25-3-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art.1

Principi e finalità

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini.
2. La Repubblica promuove interventi volti a sostenere e a incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione, nonché per il miglioramento degli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES).

3. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, secondo il principio di leale collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze, contribuiscono alla piena attuazione dei principi della presente legge.

Art. 2

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, di seguito denominato «Piano d'azione», da attuare nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 6. Il primo Piano d'azione è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere.

3. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire l'aumento del numero dei lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune;

b) promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione;

c) valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, favorendone la

diffusione nel territorio nazionale e, in particolar modo, tra le istituzioni pubbliche e le associazioni professionali del settore librario;

d) valorizzare e sostenere la lingua italiana, favorendo la conoscenza delle opere degli autori italiani e la loro diffusione all'estero, anche tramite le biblioteche;

e) valorizzare la diversità della produzione editoriale, nel rispetto delle logiche di mercato e della concorrenza;

f) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni partecipanti alla realizzazione del Piano d'azione;

g) promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;

h) prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di esclusione sociale;

i) favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, anche mediante la promozione dell'utilizzo degli audiolibri e delle tecniche del libro parlato nonché di ogni altra metodologia necessaria alla compensazione dei bisogni educativi speciali;

l) promuovere la dimensione sociale della lettura mediante pratiche fondate sulla condivisione dei testi e sulla partecipazione attiva dei lettori;

m) promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale, connesse alla lettura ipertestuale, alla lettura condivisa, all'ascolto di testi registrati e alla postproduzione di contenuti, come integrazione alla lettura su supporti cartacei.

4. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovono, per le pubblicazioni, l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

5. Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per azioni volte a:

a) favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori, della pediatria di famiglia e delle ludoteche;

- b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali mediante iniziative a favore delle persone ricoverate per lunga degenza;
- c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari mediante apposite iniziative a favore della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli istituti penali per minorenni;
- d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali, in coerenza con i principi e le regole dell'Unione europea e dell'ordinamento internazionale;
- e) promuovere la lettura presso i teatri, anche in collaborazione con le librerie, all'interno delle programmazioni artistiche e culturali e durante i festival;
- f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

6. Ai fini dell'attuazione del Piano d'azione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Centro per il libro e la lettura dà conto, ogni due anni, in un apposito documento, degli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di cui al

periodo precedente. Il documento è trasmesso alle Camere. Per le attività preliminari e successive all'adozione del Piano d'azione, il Centro per il libro e la lettura, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può avvalersi di collaboratori esterni, conferendo, entro il limite di spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale, per la durata massima di trentasei mesi.

Art. 3

Patti locali per la lettura

1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.

Art. 4

Capitale italiana del libro

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro». Il titolo è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro». I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il titolo di «Capitale italiana del libro» è conferito a partire dall'anno 2020.

Art. 5

Promozione della lettura a scuola

1. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza.

2. Al fine di promuovere la lettura a scuola, gli uffici scolastici regionali individuano, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scuola che opera quale «polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo».

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l'attuazione dei patti locali per la lettura ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché di quelle già disponibili a legislazione

vigente, ivi comprese quelle concernenti l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, può:

a) promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani. I relativi progetti possono essere realizzati anche con l'utilizzo dei materiali delle Teche della società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

b) organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

4. Ai fini dell'attuazione della lettera b) del comma 3 è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Art. 6

Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale

1. Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La Carta della cultura di cui al comma 1 è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN. Ai fini dell'assegnazione della Carta di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo «Carta della cultura», con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da integrare con gli importi ad esso destinati ai sensi dei commi 3 e 4 del presente

articolo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per l'assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo della stessa, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al periodo precedente.

3. Sono conferiti al Fondo di cui al comma 2 i proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo.

4. Per i fini di cui al presente articolo, le imprese possono destinare alle finalità del Fondo di cui al comma 2 parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

5. Gli importi destinati alle finalità del Fondo di cui al comma 2 ai sensi dei commi 3 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo medesimo.

Art. 7

Donazioni librerie

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili».

Art. 8

Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri. Relazione alle Camere

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura e, anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza, alla tutela del pluralismo dell'informazione e dell'offerta editoriale».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli

pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento.

4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti».

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'autorità di Governo competente in materia di informazione e di editoria, con riguardo alle rispettive competenze, predispone e trasmette alle Camere una relazione sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, come modificato dal presente articolo, sul settore del libro.

4. All'articolo 3 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: «Relazione al Parlamento» sono soppresse.

Art. 9

Qualifica di «libreria di qualità»

1. Al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'albo delle librerie di qualità.

2. Nell'albo delle librerie di qualità sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di cui al comma 4. L'iscrizione nell'albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di «libreria di qualità».

3. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al punto di vendita e non all'impresa. Esso ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'albo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di formazione e tenuta dell'albo delle librerie e sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell'adesione ai patti locali per la lettura di cui all'articolo 3, ove attivati, e della specificità del territorio.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero per i beni e le attività culturali pubblica l'albo delle librerie di qualità in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del proprio sito internet istituzionale.

Art. 10

Incentivi fiscali per le librerie

1. Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 11

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati:

- a) il comma 318 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 227 del 3 maggio 2018.

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 6 e 7, 4, comma 1, 5, comma 4, 6, comma 2, e 10, comma 1, pari a 10.250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 9.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 5.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) quanto a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a);
- c) quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Bibliografia

Antonelli G. (2011), *Lingua*, in *Modernità italiana. Cultura, lingua e letteratura dagli anni Settanta a oggi*, a cura di Andrea Acri ed Emanuele Zinato, Roma, Carocci, 2011, pp. 15-52.

Bambi F. (2016), *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?* Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma.

Berruto G. (1987), *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Nuova edizione, Carocci, Roma, cap. 1 «L'italiano come gamma di varietà».

Cavagnoli S. & Ioriatti Ferrati E. (2010), *Linguaggio giuridico, genere e precarietà*, <https://www.unitn.it/archivio/events/sites/events.unitn.it/files/download/generprecarieta/cavagnolioratti.pdf>.

Cortelazzo, M. A. (1994). *Lingue speciali: la dimensione verticale*. UNIPRESS.

Id. (1997), *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in *La lingua del diritto: difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Proceedings of the first international Conference, Milan, 5th-6th October, pp. 35-50.

Id. (2000), *Preliminari per lo studio dei testi accademici italiani di scienze giuridiche*, in Veronesi D. (a cura di) *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, UNIPRESS, pp. 337-344.

Id. (2006), *Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico*, in Cresti E. (a cura di) *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti SILFI 2006. Firenze, FUP: Vol. I, pp. 137-140.

Id. (2010), *Linguaggio giuridico-amministrativo*, Treccani. Link: https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-giuridico-amministrativo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/.

Id. (2021), *Il linguaggio amministrativo. Principi e pratiche di modernizzazione*, Carocci editore, Roma.

Dell'Anna M. V. (2017), *Veniamo al punto. Interpunzione e dintorni nei testi giudiziari italiani*, in Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), *L'interpunzione oggi (e ieri). L'italiano e altre lingue europee*, Cesati, Firenze, 131-146.

Dell'Anna M. V. (2017), *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Firenze, Cesati.

Egger J.-L. (2017), *Un segno interpuntivo (s)comodo: le parentesi nella scrittura della norma*, in Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), *L'interpunzione oggi (e ieri). L'italiano e altre lingue europee*, Cesati, Firenze, 147-166.

Felici A., Brianti G. (2017), *La punteggiatura nei testi legislativi dell'Unione europea*, in Ferrari A., Lala L., Pecorari F. (a cura di), *L'interpunzione oggi (e ieri). L'italiano e altre lingue europee*, Cesati, Firenze, 167-184.

Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia, Studi e ricerche n. 1, Senato della Repubblica, 2017, Roma.

Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”.

Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

Lubello S., (2017), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna: Il mulino.

Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.

Mortara Garavelli B. (2003), *Prontuario di punteggiatura*, Laterza, Roma-Bari.

Mortara Garavelli B. (2008), *Storia della punteggiatura in Europa*, Laterza, Roma-Bari.

Marazzini C. & Petralli A. (Eds.) (2015). *La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi*. goWare.

Prandi, M., & De Santis, C. (2019). *Manuale di linguistica e di grammatica italiana*. UTET università.

Regole e raccomandazioni (2001) = *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, Senato della Repubblica, Roma.

Regole e suggerimenti (2007) = *Regole e suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi*, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Roma.

Sabatini F. (1990), *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-89*, a cura di Mario D'Antonio, Padova, CEDAM, pp. 675-724.

Id. (1999), “Rigidità-esplicitezza” vs “elasticità-implicitezza”: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica testuale comparativa. In memoriam Maria-Elisabeth Conte*. Atti del Congresso interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenhagen, 5-7 febbraio 1998), a cura di G. Skytte & F. Sabatini, København, Museum Tusulanum Press, pp. 141-172; ristamp. in ID., *L'italiano nel mondo moderno*, Liguori, Napoli, 2010, vol. II.

Sergio G. (2019), *La punteggiatura nella storia della lingua italiana. Norme e usi*. Convegno internazionale, Basilea, 20-22 febbraio 2019. Italiano LinguaDue, 11(1), 468-483.

Ufficio delle pubblicazioni (2021). *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*, Ufficio delle pubblicazioni. Link: <https://data.europa.eu/doi/10.2830/732280>.

Visconti J. (2010), *Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana*, in B. Pozzo e F. Bambi (curr.), *L'italiano giuridico che cambia*, Atti del convegno di Firenze (1/10/2010), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 185-193.

Zaccaria R. (a cura di) (2012), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei deputati,
Roma

Sitografia

www.camera.it

www.ilc.cnr.it/dylanlab/apps/texttools/?tt_user=guest

www.istat.it

www.normattiva.it

www.parlamento.it

www.treccani.it

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1. VALORI GULPEASE SULLA LEGGIBILITÀ DELLE LEGGI ANALIZZATE.....	34
TABELLA 2. DATI ISTAT SUI LIVELLI DI ISTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE IN ITALIA NEL 2020.....	35
TABELLA 3. TERMINI E LOCUZIONI CHE, NELLA LEGGE 17/2017, POSSONO ESSERE EVITATI	58
TABELLA 4. TERMINI E LOCUZIONI CHE, NELLA LEGGE 92/2019, POSSONO ESSERE EVITATI	93
TABELLA 5. TERMINI E LOCUZIONI CHE, NELLA LEGGE 15/2020, POSSONO ESSERE EVITATI	119